



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

ALFIO SCUTO

Presidente della Corte di Appello



Relazione periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014

ALFIO SCUTO

RELAZIONE **sull'Amministrazione della Giustizia** **nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014**

Assemblea Generale 24 gennaio 2015



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

ALFIO SCUTO

Presidente della Corte di Appello

RELAZIONE

**sull'Amministrazione della Giustizia
nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014**

Assemblea Generale 24 gennaio 2015

PARTE PRIMA

**ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI
DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA**

INTRODUZIONE

Ringrazio le Autorità religiose, civili e militari, i rappresentanti del Governo nazionale e regionale, i parlamentari presenti, i rappresentanti e gli organi di enti, i notai, i docenti, i funzionari ed impiegati amministrativi, ogni altro interessato ai problemi della giustizia.

Ringrazio il pubblico presente.

Un particolare saluto va rivolto all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Consigli degli Ordini forensi, ai Consigli notarili del distretto ed alle Associazioni forensi- Camera Penale, Camera Civile e Tributaria, Associazione degli Avvocati Amministrativisti, Organismo Unitario dell'Avvocatura, Foro Democratico, Associazione Italiana Giovani Avvocati ed ogni organismo associativo degli esercenti la professione forense.

Li assicuro sulla mia ferma convinzione che l'attuazione del “*giusto processo*” e la realizzazione di un servizio idoneo, anche qualitativamente, a soddisfare le esigenze dei cittadini non possono che essere obiettivi comuni di magistrati ed avvocati, al di là dei rispettivi ruoli e della fisiologica dialettica su singoli aspetti dell'Amministrazione della Giustizia.

Ringrazio gli Organi della Polizia giudiziaria ed i Corpi tutti che costantemente, con impegno e professionalità, collaborano con gli uffici giudiziari. Essi forniscono l'ausilio necessario e garantiscono lo svolgimento dell'attività giudiziaria e l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Direzione Marittima, Vigili Urbani, Polizia Provinciale, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco).

Un sentito ringraziamento va rivolto al personale amministrativo della Corte che ha profuso il massimo impegno nello svolgimento delle attività preparatorie di questa cerimonia.

Va in particolare segnalata l'opera del personale di Segreteria della Corte, nonché l'impegno dell'Ufficio statistico nell'elaborazione degli indispensabili dati analitici.

Nella predisposizione della presente relazione mi ha dato preziosa, accurata e premurosa collaborazione il dott. Filippo Pennisi, Presidente di Sezione

del Tribunale di Catania, che ha curato la parte relativa alle problematiche di carattere generale ed ha coordinato le relazioni egregiamente redatte dalla dott.ssa Grazia Longo e dalla dott.ssa Concetta Maiore, Consiglieri di questa Corte, rispettivamente per la parte dedicata alla giustizia civile e del lavoro, dalla dott.ssa Dorotea Quartararo, Presidente di Sezione della Corte, e dal dott. Antonino Fallone, Consigliere, per la parte dedicata alla giustizia penale, e dalla dott.ssa Maria Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale per i Minorenni, per la parte relativa alla giustizia minorile. Ad essi va rivolto il più sentito ringraziamento per l'impegno e la competenza che hanno contrassegnato la loro opera, senza che peraltro ne abbiano risentito le loro ordinarie attività presso i rispettivi Uffici.

Al fine di consentire l'immediata percezione dei risultati conseguiti si è ritenuto di inserire sul sito internet della Corte, unitamente alla presente relazione, i dati e le elaborazioni statistiche riferite a ciascun Ufficio giudiziario del distretto.

RICORDO DEGLI ASSENTI

Nel periodo di riferimento vanno ricordati i magistrati cessati dal servizio dirigenti, funzionari e impiegati, professionisti legali particolarmente distintisi per professionalità, impegno e dedizione al lavoro.

Si segnalano tra i magistrati degli uffici giudicanti di questo distretto:

1. Polto dott. Salvatore, già Presidente del Tribunale di Caltagirone, collocato in pensione dal 25/01/2014;
2. Santangelo dott. Ignazio Augusto, già Consigliere della Corte di Appello di Catania, collocato in pensione dal 05/12/2013;
3. Mirabella dott. Salvatore, già Giudice del Tribunale di Catania, collocato in pensione dal 01/01/2014;

Si segnalano i seguenti Giudici di Pace:

1. Li Voti dott.ssa Silvana, già Giudice di Pace di Trecastagni, collocata a riposo dal 08/07/2013;
2. Fotia dott. Antonino, già Giudice di Pace di Comiso, dimissionario dal 10/08/2013;
3. Coppeta dott. Giuseppe, già Giudice di Pace di Modica, dimissionario dal 30/04/2014;
4. Spampinato dott.ssa Giovanna, già Giudice di Pace di Catania, collocata a riposo dal 16/06/2014.

Tra il personale di cancelleria:

1. D'Amato dott. Luigi, già Direttore Amministrativo della Sezione distaccata di Vittoria, deceduto l'08/08/2013;
2. Capodicasa dott. Bernardo, già Funzionario giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocato a riposo per dimissioni dal 01/07/2013;
3. Puglisi dott.ssa Anna Margherita Maria, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Modica, collocata a riposo per dimissioni dal 01/07/2013;
4. Pisana Fausto Maria Concetto, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Modica, collocato a riposo dal 31/08/2013;
5. Rinceri Gaetana Carmela, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 21/10/2013;
6. Moncada Rita, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/11/2013;
7. Guglielmino Carmelo, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocato a riposo per dimissioni dal 01/01/2014;
8. D'Alessandro Agata, già Funzionario giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocata a riposo dal 01/02/2014;
9. Parlavecchia Carmela Maria, già Funzionario giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocata a riposo dal 01/04/2014;
10. Polino dott.ssa Lina, già Funzionario giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocata a riposo dal 01/04/2014;
11. Licitra Carmela, già Cancelliere del Tribunale di Ragusa, collocata a riposo dal 01/07/2013;
12. Masucci dott.ssa Virginia, già Cancelliere della Sezione distaccata di Giarre, dimissionaria dal 02/09/2013;
13. Montalto Carmela, già Cancelliere del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/02/2014;
14. Gibilisco Maria, già Cancelliere del Tribunale di Siracusa, collocata a riposo dal 01/05/2014;
15. Bianca Carmela, già Assistente giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocata a riposo dal 01/07/2013;
16. D'Angelo Ester Liliana Alba, già Assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo dal 01/11/2013;
17. Marino Fiorella, già Assistente giudiziario del Tribunale di Siracusa, passata ad altra Amministrazione dal 18/11/2013;
18. Aloè Paolina, già Assistente giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocata a riposo dal 01/01/2014;

19. Scarcella Carmela, già Assistente giudiziario del Tribunale di Caltagirone, collocata a riposo dal 01/02/2014;
20. Notaro Loredana, già Assistente giudiziario del Tribunale per i Minorenni di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/03/2014;
21. Bucello Nunzia, già Operatore giudiziario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sortino, collocata a riposo dal 01/07/2013;
22. Zammataro Ottavio, già Operatore Giudiziario della Corte di Appello di Catania, collocato a riposo dal 31/07/2013;
23. Assenza Maria, già Operatore giudiziario del Tribunale di Modica, collocata a riposo dal 23/08/2013;
24. Finistrella Angelo, già Operatore giudiziario del Tribunale di Sorveglianza di Catania, collocato a riposo per dimissioni dal 01/11/2013;
25. Licata Vito, già Operatore giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo dal 01/05/2014;
26. Trapani Fausto, già Conducente di Automezzi del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo dal 01/07/2013;
27. Castro Giuseppe, già Ausiliario del Tribunale di Catania, deceduto il 21/09/2013;
28. Maccarrone Nicolino, già Ausiliario della Corte di Appello di Catania, collocato a riposo dal 01/01/2014;
29. Tarantello Vincenzo, già Funzionario Unep dell'Ufficio NEP del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo dal 28/08/2013;
30. Dierna dott.ssa Marta, già Funzionario Unep dell'Ufficio NEP del Tribunale di Siracusa, dimissionaria dal 03/11/2013;
31. Casablanca Carmelina, già Assistente giudiziario dell'Ufficio UNEP della Corte di Appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 01/03/2014.

Si segnalano tra i magistrati degli uffici requirenti di questo distretto:

1. Dinaro dott.ssa Giuseppa, già Sostituto procuratore della Repubblica Generale di Catania, deceduta il 23/09/2013;
2. Biondi dott. Carmelo, già Sostituto procuratore della Repubblica Generale di Catania, deceduto l'11/01/2014.

Tra il personale di cancelleria:

1. Bianca dott. Sebastiano, già Dirigente Amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica di Siracusa, collocato a riposo dal 01/11/2013;

2. Cicero Carmelo, già funzionario giudiziario in servizio presso la Procura della Repubblica di Siracusa, collocato a riposo dal 01/05/2014;
3. D'Angelo Giuseppina, già Assistente giudiziario in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocata a riposo dal 01/09/2013;
4. Alchirafi Emilio, già Assistente giudiziario in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocato a riposo dal 01/06/2014;
5. Puglisi Alfia, già Assistente giudiziario in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocata a riposo dal 01/06/2014;
6. Cantarella Filippa, già Operatore giudiziario in servizio presso la Procura della Repubblica di Catania, collocata a riposo dal 01/05/2014.

Vanno altresì ricordati gli avvocati deceduti nel medesimo periodo:

ORDINE FORENSE DI CATANIA

1. Alaimo Pietro
2. D'Arrigo Cosimo
3. Dato Antonello
4. Di Natale Salvatore Bruno
5. Finocchiaro Alfio
6. Giannitto Antonino
7. Giurato Ubaldo
8. Grasso Mario
9. Gueli Francesco
10. Leo Gaetano
11. Lombardo Francesco Rosario
12. Marchese Stefania Maria
13. Motta Giuseppe
14. Perni Antonino
15. Rapisarda Gaetano
16. Sambataro Guido
17. Sgarlata Emanuele Nicola
18. Venturino Paolo
19. Viaggio Salvatore

ORDINE FORENSE MODICA

1. Rustico Salvatore

ORDINE FORENSE RAGUSA

1. Panebianco Gaetano
2. Baglieri Francesco

ORDINE FORENSE SIRACUSA

1. Annino Giovanni
2. Di Giovanni Ettore
3. Ferrauto Francesco
4. Migliore Salvatrice
5. Patti Giancarlo

Per tutti rimane, unitamente al ricordo, il riconoscimento e l'apprezzamento della preziosa opera svolta, nei rispettivi ruoli, a favore dell'amministrazione della giustizia.

Identiche espressioni vanno rivolte agli avvocati cancellati dai rispettivi albi nel periodo considerato in numero di 225.

LA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA RIFORMATA

Nel periodo in esame ha ricevuto piena attuazione il decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 che, nell'esercizio di apposita delega parlamentare, aveva ridefinito l'assetto territoriale degli uffici giudiziari italiani, per divenire quindi efficace alla prevista data del 13 settembre 2013.

Presso questo distretto la riforma ha determinato la soppressione del Tribunale di Modica e della relativa Procura della Repubblica, accorpati ai corrispondenti Uffici di Ragusa, nonché di tutte le Sezioni distaccate di Tribunale. Non si è trattato di decisioni indolori, soprattutto nel profondo sentire delle popolazioni residenti e delle loro legittime aspettative di Giustizia. È stata però portata a compimento, seppure in maniera decisamente radicale, l'attesissima revisione della "geografia giudiziaria" che, invocata da decenni in funzione di una razionalizzazione del risalente reticolo giudiziario e di una maggiore efficienza dei relativi servizi, si è piuttosto realizzata sull'onda della pubblicizzata operazione di *spending review* nella Pubblica Amministrazione.

Tutto ciò dovrebbe preludere, come si ebbe già modo di prospettare nella precedente Relazione, ad un nuovo modello di Amministrazione della Giustizia, imperniato su figure specializzate di giudice, sull'implementazione dei processi di informatizzazione e telematizzazione della giurisdizione e dei servizi giudiziari, sull'immissione di nuovo personale amministrativo con qualifiche adeguate alle moderne metodologie del lavoro, sulla formazione e sull'aggiornamento degli operatori del settore.

Per intanto, però, tutti i Tribunali interessati hanno segnalato le diverse problematiche insorte a seguito dell'accorpamento degli uffici, che per espressa disposizione di legge è stato accompagnato dall'ormai immancabile clausola di "invarianza" degli oneri a carico della finanza pubblica.

Anzitutto, i Presidenti dei Tribunali hanno rappresentato di avere adottato una serie di misure urgenti e di strumenti organizzativi anticipatori affinché la soppressione delle sezioni distaccate non si traducesse in fonte di inefficienza o di paralisi dell'attività giudiziaria degli Uffici.

Così il Presidente del Tribunale di Catania ha segnalato di avere posto in essere, fin dall'ottobre del 2012, un'articolata opera contestualmente diretta alla redistribuzione dei magistrati (compresi quelli già in servizio presso le sezioni distaccate) tra le varie sezioni civili e penali (previa copertura di tutti i posti carenti nell'organico dei giudici e un'opportuna revisione delle "competenze" tabellari), alla razionale utilizzazione di tutto il personale amministrativo (anche e soprattutto di quello proveniente dalle sezioni distaccate) e all'efficiente gestione dei servizi (anche mediante l'approfondimento e lo sviluppo dello strumento "digitale").

Inoltre, presso il Tribunale di Catania si è anticipatamente proceduto al monitoraggio, sia quantitativo sia qualitativo, degli affari civili e penali pendenti presso le sezioni distaccate, rilevati in numero di circa 14.000 procedimenti civili e di circa 4.500 processi penali, cosa questa che ha consentito di prevedere l'incremento del carico di lavoro che, alla stregua delle vigenti competenze tabellari, sarebbe ricaduto su ciascuna delle sezioni civili ordinarie e su ciascuna delle sezioni penali dibattimentali della sede centrale.

Parallelamente e contestualmente è stata promossa, sempre a partire dall'ottobre 2012, una fitta e intensa interlocuzione con i magistrati dell'Ufficio, in periodiche riunioni tra i Presidenti di sezione ed i Magistrati delle sezioni, nonché tra gli stessi Presidenti di sezione, i Magistrati coordinatori delle sezioni distaccate e il Presidente del Tribunale, appositamente dedicate a richiedere e sollecitare contributi e progetti per l'ottimale riorganizzazione dell'ufficio, in funzione della nuova "architettura" del circondario.

In tale complesso panorama, tenuto conto che la gran parte delle sezioni distaccate soppresse del circondario catanese era di notevoli dimensioni, già nell'anno 2013 sono stati adottati numerosi interventi tabellari urgenti, anche ricorrendo all'utilizzo del procedimento previsto dall'art. 48 *quinquies* della legge sull'ordinamento giudiziario, proprio al fine di anticipare e opportunamente fronteggiare le inevitabili ricadute organizzative della riforma.

Presso il Tribunale di Catania rimane però tuttora insoluto il grave problema della gestione logistica dell'accentramento delle ben sette sezioni distaccate già presenti nel suo circondario, che si aggiunge e rende più urgente l'ormai nota ed annosa questione dell'allogazione degli uffici giudiziari catanesi, già carenti di spazi sufficienti e di strutture adeguate.

Anche il Tribunale di Ragusa ha segnalato come l'accorpamento del Tribunale di Modica e della sezione distaccata di Vittoria abbia dato vita a varie problematiche (tra l'altro, il sovraffollamento delle cancellerie, la sovrapposizione delle udienze penali per i processi già iniziati nella sede modicana, i continui andirivieni del personale da e per Modica e Vittoria alla ricerca di fascicoli smarriti o archiviati) e che solo nel luglio del 2014 il Comune di Ragusa ha messo a disposizione un ulteriore plesso, a breve distanza dal Palazzo di Giustizia, ove si è potuto alloggiare una parte consistente delle cancellerie. Il lamentato sovraffollamento degli uffici è così cessato, ma il problema si riproporrà quando scadrà l'autorizzazione ministeriale all'utilizzo del Palazzo di Giustizia di Modica, concessa per due anni, e quindi sino al 13 settembre 2015, per la trattazione dei procedimenti civili ivi pendenti alla data del 13 settembre 2013.

Per altro verso può confermarsi che in questo distretto la riforma in parola ha consentito di colmare alcuni dei più vistosi vuoti degli organici

del personale amministrativo e di concentrare in sede centrale tutte le esigue energie organizzative disponibili, mentre restano da verificare nel tempo i pure annunciati obiettivi di maggiore efficienza del servizio e di risparmio finanziario, specie se rapportati ai più generali costi sociali dell'operazione.

Nel frattempo anche il reticolo degli Uffici del Giudice di Pace è stato investito da un analogo processo di revisione, secondo le disposizioni contenute nel parallelo decreto legislativo n. 156 del 2012, che ha disposto la soppressione di tutti quelli sub-circondariali, salvo la poco condivisibile modalità di "recupero" del singolo ufficio per effetto di una mera decisione delle amministrazioni locali interessate, che risulta subordinata alla sola condizione di un'integrale assunzione delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio (eccettuate la determinazione dell'organico di magistratura e la formazione del personale amministrativo).

Tale opportunità, più che alla necessaria razionalizzazione della presenza di tali uffici sul territorio (come da tempo questa Presidenza aveva proposto attraverso l'accorpamento di quelli con limitato numero di affari ad altri di maggiori dimensioni, in funzione di una più efficiente utilizzazione del personale e di un migliore rendimento dell'intero sistema), corrisponde infatti al mantenimento di quegli uffici che fanno riferimento ad enti locali più sensibili all'esistenza di un giudice "di prossimità" o anche solo più disponibili dal punto di vista finanziario, indipendentemente dall'importanza geopolitica o socio-economica della singola sede.

In concreto, comunque, risultano mantenuti numerosi Uffici del Giudice di Pace nel distretto, e precisamente quelli di Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Giarre, Mascalucia, Paternò e Randazzo nel circondario del Tribunale di Catania, di Militello Val di Catania e Ramacca nel circondario di Caltagirone, di Modica e Vittoria nel circondario del Tribunale di Ragusa, di Avola, Florida, Lentini, Noto, Palazzolo Acreide e Sortino nel circondario del Tribunale di Siracusa.

Allo stato, però, tale importante parte della riforma dell'organizzazione giudiziaria rimane sospesa tra problemi di formazione del personale comunale da destinarsi ai mantenuti uffici del giudice di pace e rischi di insostenibilità finanziaria da parte degli enti locali interessati al loro mantenimento in sede sub-circondariale.

ORGANICO DI MAGISTRATURA

Anche nel periodo in esame risulta confermato il buon andamento della giurisdizione civile e penale nel distretto, e ciò nonostante l'ormai annoso

handicap costituito dai vuoti d'organico del personale di magistratura che affliggono, in misura maggiore o minore, quasi tutti gli Uffici del distretto, e in particolare quelli di primo grado. **Allo stato le scoperture distrettuali si attestano su una percentuale media del 10,98 per gli Uffici giudicanti e hanno raggiunto addirittura quella del 22,34 per gli Uffici requirenti (dati C.S.M.).**

Per i Tribunali periferici vanno pure segnalate le difficoltà gestionali derivanti dal frequente avvicendamento dei magistrati, in genere di prima nomina, e dai non brevi tempi di copertura delle relative posizioni vacanti.

Assolutamente opportuna quindi (e orientata nel senso auspicato l'anno scorso in questa Relazione) risulta la recente disposizione di legge che ha previsto che i tramutamenti dei magistrati all'esito di una medesima procedura vengano disposti con un unico decreto ministeriale e che in caso di gravi scoperture causate da un tramutamento il C.S.M. deliberi la sospensione dell'efficacia del provvedimento fino alla delibera di copertura del posto rimasto vacante e comunque per sei mesi (art. 21 d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con legge n. 162 del 2014).

Ma una simile iniziativa del Legislatore rende al contempo manifesto che "la coperta è ben corta" (mancano infatti in Italia ben n. 1.324 magistrati ordinari su un organico complessivo di n. 10.151, dati C.S.M.), laddove conseguenza inevitabile del provvedimento sarà quella per cui il magistrato temporaneamente mantenuto in servizio nella vecchia sede continuerà a mancare nella nuova (ove ovviamente la sua presenza è altrettanto necessaria).

La verità è che i ritardi nelle nomine dei vincitori degli ultimi concorsi per magistrato ordinario e la precedente stasi concorsuale, tutte verosimilmente addebitabili alla più generali difficoltà della finanza pubblica, non potranno non avere ripercussioni negative sulle coperture degli organici già impoveriti e, pertanto, quantomeno nel breve periodo, sulla produttività giurisdizionale e, in definitiva, sulla complessiva efficienza dell'Amministrazione della Giustizia.

E il recente provvedimento legislativo, che al 31 dicembre 2015 non consentirà il trattenimento in servizio di diverse centinaia di magistrati ultrasettantenni, e che lo vieterà per il futuro, non potrà che aggravare la già difficile situazione d'organico di moltissimi uffici.

Ed è da scommettere che, di fronte a tale incontestabile stato di cose, da parte di molti si continuerà comodamente e sconsideratamente ad insistere sull'esclusiva responsabilità dell'Ordine giudiziario per l'eccessiva durata dei processi e a chiederne conto e ragione proprio a coloro che, con altissimi indici di produttività riconosciuti da organismi sovranazionali, tra i più alti in campo europeo (Rapporto CEPEJ 2014), si adoperano al meglio per contenere e, per quanto possibile, ridurre il triste fenomeno!

Più realisticamente, va ammesso che, nell'appena sunteggiata situazione generale di ristrettezza di risorse umane e materiali, l'Amministrazione della Giustizia non è nelle condizioni di assicurare la "magnifica opera di ricamo" che pur si pretenderebbe, ma può solo offrire "un onesto lavoro di cucito".

E c'è di più!

Il Presidente del Tribunale di Catania ha denunciato che la stessa pianta organica di quel personale di magistratura dovrebbe essere aumentata di non meno di ventidue unità e che, anche solo tenuto conto delle sopravvenienze annue, specie se poste in raffronto con la dotazione di altri uffici giudiziari italiani, dieci di tali unità andrebbero riservate alla sezione della materia del lavoro, che attualmente versa in una situazione assai grave, con conseguenze dirompenti – palesemente in contrasto col dettato costituzionale – per la tutela dei diritti in quel delicato settore, soprattutto in un momento storico segnato da una gravissima crisi economica.

Un altrettanto "grido di dolore" viene dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania, che reclama come "*indilazionabile*" l'adeguamento dell'organico dei magistrati (come del resto di quello del personale amministrativo e della Polizia giudiziaria), anche in rapporto a quell'enorme "sommerso" di criminalità (basti pensare al fenomeno delle estorsioni e dell'usura) e di illegalità (si pensi alle forme di uso predatorio delle risorse pubbliche) che viene ad emersione proprio quando si fa più efficace l'azione dei pubblici poteri, e lamenta come per l'appunto sia andata perduta l'occasione della recente revisione delle piante organiche, in occasione della quale nessun aumento è stato previsto per quell'Ufficio di Procura.

In una tale situazione complessivamente deficitaria (e quantomeno finché non si riusciranno a recuperare i tempi concorsuali perduti nel passato decennio), va ancora una volta riconosciuto che l'impegno dei giudici onorari di Tribunale rappresenta un ausilio essenziale per il buon funzionamento degli uffici.

La stessa normazione secondaria del C.S.M. ha dovuto prendere atto di tale difficile situazione allorché, da qualche anno, ha consentito un più ampio impiego dei magistrati onorari, i quali, tra l'altro, possono essere chiamati ad integrare i collegi giudicanti e, in caso di significative vacanze d'organico, ad assumere la responsabilità di un ruolo.

Anche le Procure della Repubblica hanno segnalato l'importante contributo dato dai vice Procuratori onorari, il cui apporto è divenuto nei fatti indispensabile, specie per sostenere il ruolo della pubblica accusa nelle udienze trattate dal Tribunale in composizione monocratica e negli affari rientranti nella competenza del giudice di pace. Altrettanto importante risulta la loro partecipazione ai gruppi di lavoro impegnati nella trattazione dei cc.dd. affari semplici.

Anche gli Uffici dei Giudici di Pace lamentano rilevanti carenze nell'organico dei giudici e così, per esempio, il Coordinatore dell'Ufficio di Catania ne ha segnalati in servizio solo trentotto sui n. 54 in organico e quello dell'Ufficio di Ragusa solo cinque sui dieci in organico (del resto, in campo nazionale risultano coperti solo n. 1.888 posti di giudice di pace sui n. 4690 in organico, dati C.S.M.).

L'intera categoria della magistratura onoraria è peraltro attraversata da segnali di malessere che sono ultimamente sfociati in stati di agitazione e astensioni dalle udienze per rivendicare il riconoscimento di un più qualificato statuto professionale.

La riforma della magistratura onoraria, preannunciata ormai dal lontano 1998, allorché l'art. 245 del decreto legislativo istitutivo del "giudice unico di primo grado" ne prefigurò il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni, ha costituito oggetto di uno dei 12 punti della riforma della Giustizia presentati lo scorso 30 giugno dal Governo, che l'ha impostata su tre direttrici fondamentali: la predisposizione di uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari; la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, che sarà composto anche dagli attuali giudici onorari di tribunale; l'attribuzione di compiti ulteriori a giudici onorari e vice procuratori onorari, anche con un aumento della competenza per valore in materia civile.

Il progetto è tuttora in corso di esame in sede di "tavolo tecnico" istituito presso il Ministero della Giustizia.

ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Sempre più grave è la situazione d'organico del personale amministrativo, deficitaria soprattutto a causa dei continui pensionamenti dei dipendenti d'età avanzata, avvenuti praticamente senza una corrispondente immissione di nuove e più fresche risorse umane ormai da oltre quindici anni.

Presso la Corte d'Appello vi è carenza di personale sia come previsione di pianta organica che come mancata copertura dei posti, col probabile aggravamento della situazione allorché, a breve, altri dipendenti lasceranno il servizio, soprattutto per pensionamento. Dall'interpello nazionale in corso non sono attesi particolari benefici, atteso che per la Corte d'Appello di Catania sono stati messi a disposizione solo due posti di "funzionario". E viene ancora paventato che l'imminente nomina dei magistrati cc.dd. ausiliari, prevista per agevolare la definizione dell'arretrato civile e di cui sono in corso le operazioni concorsuali, aggraverà le incombenze delle cancellerie.

Analoghe criticità vengono evidenziate nella relazione pervenuta dalla Procura Generale della Repubblica.

A sua volta, il Presidente del Tribunale di Catania ha qualificato come “*drammatica*” la situazione del personale amministrativo. Più in dettaglio, rispetto ad una pianta organica di n. 335 unità, così determinata con decreto ministeriale a seguito della soppressione delle sezioni distaccate e pari alla somma algebrica del personale amministrativo della sede centrale e di quello delle sezioni distaccate, il numero delle vacanze è di n. 74 unità, di cui ben n. 48 nella fascia dei funzionari giudiziari. In questi termini la situazione è definita come “*insostenibile*” e causa di conseguenze estremamente deleterie sulla funzionalità dei servizi, toccando tutti i settori e, in particolare, quelli più delicati, come le cancellerie presso l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale del riesame, le Sezioni penali dibattimentali, le Sezioni civili, quella fallimentare, della famiglia, delle esecuzioni, del lavoro. Non va, poi, dimenticato che i vuoti d’organico sopra specificati causano, altresì, il concreto rischio di compromettere l’efficienza del “processo civile telematico”, completo in tutte le sue fasi, realtà che costituisce il vanto del Tribunale di Catania in tutto il Meridione d’Italia.

Anche il Tribunale di Siracusa evidenzia la particolare e grave situazione di organico del personale amministrativo, depauperato a seguito dei numerosi pensionamenti, senza le necessarie sostituzioni; detta situazione è peggiorata a seguito dell’afflusso in sede centrale di tutto il carico di lavoro delle sezioni distaccate, in quanto solo parte del già scarno personale ivi in servizio è stato destinato al Tribunale, avendo numerose unità preferito ed ottenuto, a seguito di interpello distrettuale, il trasferimento in altre sedi.

Note non dissimili sul punto giungono dagli altri Tribunali del distretto, come del resto dalle Procure della Repubblica del distretto.

Quella di Catania ne parla come di una vera e propria emergenza, segnala l’infausta politica di blocco delle assunzioni del personale amministrativo (e, più di recente, dell’abolizione dell’istituto del suo trattenimento in servizio per due anni oltre l’età pensionabile) e ne denuncia gli effetti negativi, riferendo che tali effetti stanno diventando difficilmente contrastabili.

Dappertutto eccezionale risulta ormai la fondamentale attività di assistenza del magistrato all’udienza civile, sostituita da variegata e tollerate prassi che non contribuiscono certo al decoro e all’efficienza del servizio.

Qualche concreto passo in direzione della costituzione del c.d. ufficio per il processo è stato compiuto a livello legislativo, con una prima regolamentazione dell’istituto contenuta nell’art. 50 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con legge n. 114 del 2014, ma è evidente che la concreta efficacia di tale nuovo modello organizzativo si gioca soprattutto sul piano

delle risorse materiali (che in legge sono espressamente fissate “*nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente*”).

Qualche beneficio per gli organici di cancelleria e segreteria è di recente venuto dalla soppressione degli uffici del giudice di pace subcircondariali, essendo stato il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi riassegnato, nei mesi scorsi, alla limitrofa sede di tribunale o di procura.

Il problema delle risorse umane dovrà però trovare altre e più forti soluzioni.

Non può che ripetersi anche quest'anno, quanto evidente a qualunque persona di buon senso, e cioè che anche i più grandi sforzi individuali, anche le migliori capacità organizzative, hanno il limite costituito dall'adeguatezza delle “risorse impiegate”, laddove un'impetosa realtà vede il numero dei processi spinto verso l'alto dall'elevato indice di litigiosità in campo civile (da fonti ministeriali risulta infatti che il numero delle cause sopravvenienti in Italia, rapportati alla popolazione, è di poco inferiore alla sommatoria di quelli sopravvenienti, tutti insieme, in Francia, Germania e Spagna), dalla diffusa illegalità in campo penale, da una discutibile e discussa normativa in materia di prescrizione dei reati, dalla farraginosità di un rito fin qui normalmente articolato su tre gradi di giudizio, da una legislazione compromissoria e alluvionale.

D'altra parte, la mancata immissione nell'Amministrazione di risorse umane nuove, come tali più preparate e motivate nel “padroneggiare” le moderne metodologie di lavoro imperniate sul generalizzato impiego di strumenti tecnologici, rischia di penalizzare i previsti progetti d'informatizzazione dei servizi e della stessa attività giurisdizionale (il c.d. processo civile telematico, il sistema PolisWeb, il “**portale**” distrettuale), oltre a negare la fisiologica trasmissione di esperienze da una generazione all'altra.

In questo, direzione si era pure espressa, nell'aprile del 2013, la Relazione Finale del “Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali” istituito dal Presidente della Repubblica, allorché aveva proposto, proprio in tema di giustizia civile, anche “*il potenziamento delle strutture giudiziarie soprattutto per quanto attiene al personale amministrativo e paragiudiziario*”.

Più di recente, a margine dell'ultima mini-riforma del processo civile, un commentatore, già vicepresidente del C.S.M., ha denunciato che “*bisogna finalmente piantarla con l'idea che le riforme della giustizia devono essere fatte a costo zero. Se è vero che la cattiva giustizia pregiudica l'economia, bisogna investire nella giustizia qualche risorsa*”.

Ma solo nell'ultimo scorcio del 2014 la dirigenza politico-governativa del Paese ha preso atto di tale pur lampante verità, limitandosi peraltro, al momento, all'annuncio di un impegno per l'assunzione, nell'anno in corso, di “*mille persone tra cancellieri e personale amministrativo*”.

LA FORMAZIONE DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Parallelamente all'attività della Scuola Superiore della Magistratura, istituita con d.lgs. n. 26 del 30 gennaio 2006 e subentrata come struttura didattica autonoma nell'opera di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati già curata dal Consiglio Superiore della Magistratura, la sua articolazione distrettuale ovvero la Struttura territoriale di formazione decentrata del distretto di Catania ha continuato a svolgere una proficua attività formativa, anche in collaborazione con organismi dell'Avvocatura, con altre associazioni professionali e con Istituzioni scientifiche operanti sul territorio nazionale.

La Struttura territoriale ha così provveduto anzitutto ad organizzare un rilevante numero di incontri di formazione nel settore civile, penale ed europeo, scegliendo, a seconda delle specifiche materie trattate, la forma del laboratorio, finalizzato all'immediato confronto e scambio di esperienze ed idee, con partecipazione esclusiva dei magistrati, o quella della tradizionale relazione frontale, in tali casi ricorrendo alla collaborazione di magistrati, docenti universitari ed avvocati.

Gli incontri in questione sono stati aperti a tutte le categorie professionali interessate e hanno visto la partecipazione attiva sia di avvocati che di esponenti di altre categorie professionali.

La Struttura ha inoltre predisposto due progetti di corso che ha sottoposto al Comitato direttivo della Scuola per l'inserimento tra i corsi territoriali aperti alla partecipazione di magistrati di altri distretti; uno di questi, intitolato "*Contesi, abbandonati, abusati, in fuga dalla guerra: i minori davanti al giudice*", è stato inserito in detta programmazione e si terrà a Siracusa nei giorni 22 e 23 maggio 2015; essa collaborerà inoltre con l'analogo organismo della formazione decentrata di Messina nell'organizzazione di un altro corso che si terrà a Taormina nell'ottobre 2015 con il tema "*La conservazione dell'azienda nelle procedure concorsuali e di prevenzione*".

In linea con le indicazioni programmatiche date dalla Scuola Superiore della Magistratura, la Struttura didattica territoriale ha inoltre organizzato, previa stipula di una convenzione con organismi dell'Università di Catania, tre corsi collettivi di apprendimento linguistico per la lingua inglese, di cui uno da tenersi presso il Tribunale di Ragusa.

Nel corso dell'anno è anche proseguito, grazie alla collaborazione del personale addetto alla biblioteca della Corte d'Appello, il servizio di periodica trasmissione, alla casella di posta elettronica di ciascun magistrato, degli indici delle riviste cartacee pervenute alla biblioteca stessa, con invio, su eventuale

specifica richiesta e sempre in via telematica, di copia di articoli o sentenze rilevati dalla lettura di tali indici.

Infine la Struttura territoriale ha curato l'organizzazione degli stage per i magistrati ordinari in tirocinio, dei corsi di approfondimento per la magistratura onoraria e dei percorsi di riqualificazione professionale dei magistrati che hanno mutato funzioni o settore d'attività.

È proseguita anche l'attività formativa organizzata dalla sede di Catania della Scuola del Ministero della Giustizia per la Formazione e l'Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione giudiziaria.

STATO D'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI GIUDIZIARI

In un settore strategico della nuova Amministrazione della Giustizia, quale quello dell'informatizzazione della giurisdizione e dei servizi giudiziari, il distretto della Corte d'Appello di Catania ha raggiunto elevati *standard* a livello nazionale, specie nel campo delle comunicazioni e notificazioni telematiche e in quello del deposito degli atti processuali e dei documenti con modalità telematiche, e ciò nell'ambito del più complessivo progetto di digitalizzazione della giustizia civile denominato "Processo civile telematico" (P.C.T.), per il quale, a suo tempo, il Tribunale di Catania fu scelto dal Ministero della Giustizia come sede-pilota.

Il Processo civile telematico (PCT), introdotto dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 e confermato dal successivo codice dell'amministrazione digitale, rappresenta la maggiore e più complessa realizzazione del progetto di digitalizzazione della Giustizia e mira ad automatizzare, nell'ambito del processo civile e secondo precise regole tecnico-operative, i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari, nonché tra gli utenti interni (magistrati e cancellieri).

Com'è noto, ai sensi del combinato disposto dei primi quattro commi dell'art. 16-*bis* del decreto legge n. 179 del 2012 (convertito con legge n. 221 del 2012) e dell'art. 44 del decreto legge n. 90 del 2014 (convertito con legge n. 114 del 2014), nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione iniziati innanzi al Tribunale a decorrere dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti processuali e dei documenti dei difensori delle parti precedentemente costituite, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche; allo stesso modo si procede, nelle procedure esecutive e concorsuali iniziate dopo la suddetta data, per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, nonché nelle procedure

concorsuali per il deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. E, sempre a decorrere dal 30 giugno 2014, per il solo procedimento monitorio (escluso il giudizio di opposizione), anche il deposito dei provvedimenti adottati dal giudice ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Per tutti i procedimenti di cognizione ordinaria e per quelli esecutivi, già pendenti alla data del 30 giugno 2014, l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte, sempre successivi alla costituzione in giudizio, è invece decorsa dal 31 dicembre 2014.

Secondo quanto disposto, poi, dal recentissimo decreto legge n. 132 del 2014, convertito con legge n. 162 del 2014, che ha novellato l'art. 16-*bis*, comma secondo, del d.l. n. 179/2012, a partire dal 31 marzo 2015, in tutti i procedimenti esecutivi il deposito, da parte del creditore procedente, della nota d'iscrizione a ruolo e dei documenti necessari per promuovere l'esecuzione forzata, avverrà esclusivamente in modalità telematica.

Infine, ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 9-*ter*, del decreto legge n. 179 del 2012, come novellato dal già richiamato d.l. n. 90 del 2014, a decorrere dal 30 giugno 2015, anche nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione che saranno pendenti innanzi alle corti d'appello, il deposito degli atti delle parti, purché precedentemente costituite in giudizio, avverrà esclusivamente in modalità telematica.

Può dunque dirsi ormai avviato a compimento il percorso che conduce all'integrale telematizzazione del processo civile.

L'obbligatorietà del deposito degli atti processuali in formato telematico, ancorché non risulti estesa – se non in misura ancora assai parziale – ai provvedimenti del giudice, condurrà, pur in tempi non pronosticabili, alla sostituzione del tradizionale fascicolo processuale cartaceo con quello in formato integralmente digitale.

Venendo ad illustrare i principali aspetti del PCT e lo stato del suo avanzamento nel distretto della Corte d'Appello di Catania, va anzitutto detto che tutti gli avvocati che operano negli uffici giudiziari del distretto, se iscritti a un punto di accesso, possono fruire del servizio "Polisweb", cioè di quel servizio che permette ai soggetti autorizzati la consultazione dei registri della cognizione e delle esecuzioni, nonché degli atti contenuti nel fascicolo informatico, offrendo così una visione *on-line* dello stato del fascicolo in coincidenza con la registrazione dell'evento da parte del cancelliere.

La consultabilità è migliorata notevolmente in seguito alla pulizia delle anagrafiche, alla progressiva normalizzazione delle basi-dati e all'accresciuto bacino di informazioni attualmente incamerato per il singolo fascicolo.

L'attivazione del Portale dei Servizi Telematici PST ha esteso la possibilità di un'essenziale consultazione anche a soggetti non autenticati.

Quella relativa ai "pagamenti telematici" è un'altra funzionalità dei registri civili, attiva in tutte le sedi giudiziarie del distretto a partire dal 1° febbraio 2013, che permette la gestione telematizzata del pagamento del contributo unificato, dei diritti di cancelleria e dei diritti di copia da parte dell'avvocato attraverso l'acquisto di un bollo virtuale (c.d. ricevuta telematica), che potrà essere depositato telematicamente nella cancelleria contestualmente al deposito degli atti, ovvero stampato e poi prodotto in formato cartaceo al momento della costituzione in giudizio.

È poi attivo il servizio di "comunicazione tramite posta elettronica certificata", cioè quella funzione, già presente nei sistemi SICID e SIECIC, che consiste nell'invio di comunicazioni, ai sensi dell'art. 136, 2° co., c.p.c. (come da ultimo novellato dall'art. 25 della legge n. 183 del 2011), contenenti il testo integrale del provvedimento reso dal magistrato, da parte degli uffici giudiziari agli avvocati o ai consulenti tecnici attraverso il sistema della posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo elettronico del destinatario.

Il sistema consente inoltre ai soggetti interni abilitati (magistrati) ed esterni abilitati (avvocati, c.t.u. ed altri ausiliari del giudice) di provvedere al deposito degli atti secondo le modalità previste dal PCT, alimentando così in modo automatico i registri di cancelleria.

Al riguardo il "Gruppo di lavoro PCT per il distretto di Catania", costituito sul modello di esperienze sviluppatesi in altri distretti, ha redatto un "*Vademecum PCT*", giunto alla seconda edizione (aggiornata al 30 giugno 2014, con le novità introdotte dal d.l. n. 90 del 2014), contenente le linee-guida sull'interpretazione delle norme e le prassi del PCT, destinate ai magistrati e al personale degli uffici giudiziari del distretto di Catania, nonché agli avvocati, ai consulenti tecnici e agli altri ausiliari del giudice; si tratta di un testo approvato da questa Presidenza di Corte e assai rilevante in quanto, per la prima volta, vengono concordate prassi comuni sul processo telematico a livello distrettuale tra magistrati, cancellieri e avvocati.

L'entrata in vigore del regime di obbligatorietà del PCT, a partire dal 30 giugno 2014, è stata così egregiamente fronteggiata da tutti gli uffici giudiziari di primo grado, senza che nel distretto si siano verificate disfunzioni o problematiche degne di particolare nota, così contribuendo non poco a far crescere un'Amministrazione della Giustizia al passo con i tempi.

Anche quest'anno può allora constatarsi che, grazie al decisivo concorrente contributo di magistrati, personale giudiziario e tecnici del CISIA, è stato fatto un rilevante salto di qualità (anche culturale) in tutta l'organizzazione giudiziaria del distretto catanese, diffondendo sempre più l'uso della telematica

nel processo, sia per quanto riguarda i servizi di cancelleria che per quanto riguarda la stesura dei provvedimenti da parte dei magistrati.

Altra cosa è invece attribuire al progetto di digitalizzazione del processo civile effetti miracolistici dei più complessi problemi che affliggono la Giustizia italiana.

Non risulta infatti che per effetto del PCT si sia verificato finora, presso questo distretto, il pubblicizzato dimezzamento dei tempi del processo civile, né risulta che in questo modo “il cancelliere” abbia potuto dedicare più tempo alla sua funzione di supporto all’attività del giudice.

Tali auspicabili risultati sono più realisticamente legati al completamento degli organici di magistratura e del personale amministrativo e a forti investimenti finanziari in termini di strutture giudiziarie e supporti materiali.

In area penale un nuovo applicativo per la gestione informatizzata dei registri penali sta sostituendo il Re.Ge. e il RE.CA., da lungo tempo diffusi negli uffici di primo e secondo grado, rispettivamente; la migrazione sta impegnando notevoli risorse per garantire l’accuratezza del trasferimento dei dati, mentre sono stati organizzati corsi di formazione per il personale interessato. Presso le Procure della Repubblica di Catania, Caltagirone e Siracusa e, quindi, negli altri Uffici è stato inoltre sperimentato il nuovo sistema di notifiche telematiche penali a valore legale.

Tutti gli Uffici giudiziari del distretto dispongono inoltre di “siti web” che, fornendo indicazioni sulle attività di ciascun ufficio, rispondono ad esigenze di comunicazione esterna, destinata ai cittadini comuni e agli operatori del diritto, ed interna, verso i magistrati e il personale amministrativo, attraverso la divulgazione della conoscenza dei flussi di lavoro e dei materiali didattici relativi alle iniziative di formazione.

Recentemente, tra il settembre e l’ottobre del 2014, sono stati attivati anche i “siti web” del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale di Sorveglianza.

STRUTTURE E RISORSE GIUDIZIARIE

Tutti gli Uffici hanno segnalato difficoltà nell’acquisto di beni di facile consumo, a causa delle scarse risorse ministeriali assegnate per le spese; e ciò nonostante si sia oculatamente attuata in tutti i settori una politica di risparmio nell’uso di detti beni e nell’acquisto di quelli strettamente necessari. Presso il Tribunale di Catania, negli ultimi mesi, non è stato possibile acquistare neppure le copertine esterne dei fascicoli d’ufficio delle cause civili.

Modesto è risultato, nell’anno giudiziario appena trascorso, l’apporto regionale, che prodigo era stato nel recente passato per effetto della legge

n.6 del 2005, contenente disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità.

Il Ministero della Giustizia è intervenuto con qualche fornitura nel settore penale e con forniture funzionali alla piena applicazione del c.d. processo civile telematico.

Proprio in tema di provvista di strumenti informatici il Tribunale di Catania ha evidenziato come le dotazioni di computer fissi, a seguito di tali recenti forniture, siano sostanzialmente adeguate; carente è invece la dotazione di computer portatili, anche considerata la rapida obsolescenza delle macchine, nonché di scanner ad alta velocità per la dematerializzazione dei fascicoli cartacei in area penale; si presenta insufficiente, inoltre, avuto riguardo al complessivo fabbisogno dei magistrati, la diffusione di applicativi per la dettatura vocale.

Quanto allo stato di informatizzazione degli altri Tribunali, quello di Siracusa segnala che la dotazione delle attrezzature informatiche è buona ed è anche adeguato il loro utilizzo; inoltre, detto Tribunale continua ad essere beneficiario di un progetto di rafforzamento della capacità operativa, finanziato con fondi europei (c.d. progetto best practices), che viene prevalentemente indirizzato verso attività di formazione del personale nell'utilizzo di tecnologie informatiche.

Il Tribunale di Ragusa evidenzia che le dotazioni informatiche sono sufficienti per il fabbisogno dell'ufficio; segnala a tal proposito che, ai fini dell'attuazione del processo civile telematico, enti esterni hanno contribuito a fornire dotazioni hardware per la "scannerizzazione" dei provvedimenti giudiziari.

Anche in Corte di Appello è stata completata l'installazione della c.d. console del magistrato per tutti i consiglieri delle sezioni civili e si sta attuando l'accesso immediato, non solo ai registri informatici, ma anche direttamente ai fascicoli e al loro contenuto di atti e documenti, compresi gli atti provenienti dalle parti e dagli ausiliari del giudice, e ciò in vista della prossima obbligatorietà del processo civile telematico anche in grado di appello.

Per altro verso, la situazione complessiva delle strutture giudiziarie del distretto è rimasta sostanzialmente immutata rispetto alle denunce d'inadeguatezza esposte nelle precedenti Relazioni.

Anzi, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie di Tribunale, efficace da più di un anno, e la riforma degli Uffici del Giudice di Pace, più di recente venuta ad attuazione, hanno decisamente acuito, per via dell'accorpamento delle sedi periferiche a quelle centrali, i problemi logistici del distretto, e in particolare quelli degli Uffici giudiziari presenti nella città capoluogo.

Più in dettaglio la situazione logistica del Tribunale di Catania continua ad essere estremamente precaria ed indecorosa per via della notoria inadeguatezza dei locali disponibili nell'edificio di piazza Verga, ove già mancavano del tutto le aule per la celebrazione delle udienze civili, poco decorosamente svolte nelle stesse stanze occupate, peraltro in maniera condivisa, dai giudici, e ove erano già insufficienti le aule di udienza penale, rispetto alle esigenze di servizio, ora ulteriormente aumentate. Né migliore sorte tocca al personale amministrativo, costretto anch'esso ad operare, di regola, per troppe unità in un unico ambiente, spesso per di più occupato da pile di fascicoli e da armadi, con conseguente riduzione degli spazi vitali disponibili, e ciò anche a non voler tenere conto del quotidiano accesso degli utenti.

Ed è evidente che la situazione estremamente critica dell'edilizia giudiziaria, peraltro segnalata fin dall'ottobre 2012 dal Presidente del Tribunale al Comune di Catania, al Ministero della Giustizia e alla locale Commissione per la Manutenzione, ha ricadute nefaste sulla corretta programmazione e gestione dell'attività giudiziaria, ogni giorno costretta a misurarsi con gli ostacoli delle angustie logistiche e delle ristrettezze materiali.

Né possono sottacersi altri impedimenti non lievi, i quali incidono anch'essi negativamente sull'organizzazione efficiente del servizio giudiziario. Vuol farsi riferimento, fra le tante, alle difficoltà pratiche consistenti nell'esigenza del trasferimento di oltre ventimila fascicoli processuali correnti, dalle sedi delle soppresse sezioni distaccate alla sede centrale (discorso a parte merita il problema del trasferimento dell'archivio c.d. storico), e nella loro successiva sistemazione logistica, a fronte dell'indisponibilità di appositi locali-archivio in sede centrale, nella conseguente faticosa e difficile gestione di detti fascicoli da parte delle cancellerie, costrette ad operare in spazi angusti e con personale insufficiente, e al contempo tenute a rispondere alle istanze di una utenza quasi raddoppiata rispetto al passato.

Anche l'attuale situazione dei locali destinati alla Corte di Appello appare largamente insufficiente; tutti i Presidenti delle sezioni, infatti, rilevano che non sono disponibili un numero adeguato di studi per magistrati e che anche lo spazio assegnato ai servizi di cancelleria appare assolutamente insufficiente, posto che in ogni cancelleria gli addetti, dirigenti compresi, dispongono di piccoli ambienti comunicanti, stipati di arredi e fascicoli, dove avviene anche la ricezione ed il deposito di atti.

Indecorosa appare pure la condizione dei corridoi degli uffici della Corte, pieni di armadi, destinati a conservare i numerosi fascicoli pendenti.

A sua volta la Procura della Repubblica di Catania denuncia come la dislocazione dei propri uffici in ben tredici siti cittadini sia fonte di enorme dispersione di energie umane e materiali, oltre ad avere riflessi negativi in termini di sicurezza di persone ed impianti.

Anche il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania ha continuato a sottolineare la grave situazione della sede, assolutamente inadeguata alle esigenze, sia per numero di locali, che per scarsa ampiezza della maggior parte degli stessi, nonché delle aule di udienza; situazione, questa, aggravatasi a seguito della recente efficacia del decreto di revisione di quelle circoscrizioni giudiziarie, considerato che le attuali strutture devono accogliere pure i giudici già in servizio nelle sedi soppresse e i fascicoli, gli archivi e i mobili provenienti da quegli uffici.

La così riassunta situazione logistica degli uffici giudiziari catanesi, insufficiente nelle strutture e dispersa sul territorio cittadino, incide allora negativamente sul regolare e dignitoso esercizio della giurisdizione locale.

Nel *tourbillon* di offerte e proposte da parte degli enti competenti non si scorgono allo stato prospettive concrete per una soluzione del gravissimo problema, una volta tramontata, per ragioni varie ma tutte meritevoli di un approfondimento nelle opportune sedi, quella incentrata sulla ristrutturazione degli immobili a suo tempo acquistati dall'Amministrazione statale in questo viale Africa.

Tuttora mancante perfino di un progetto preliminare e peraltro soggetta a incertezze burocratiche è la pure prospettata allogazione dell'intero settore civile presso una struttura ospedaliera dismessa.

Gli altri Tribunali del distretto non hanno evidenziato particolari problemi di carattere logistico.

PARTE SECONDA

LA GIUSTIZIA CIVILE

STATO DEL CONTENZIOSO E DURATA DEL PROCESSO

L'applicazione di nuovi strumenti organizzativi e istituti processuali e, più in generale, la maggiore attenzione che opinione pubblica, forze politiche, istituzioni, riservano da qualche tempo ai problemi della Giustizia civile, nella diffusa convinzione che una tutela giuridica che arriva in ritardo è – per ciò stesso – una denegata tutela, comincia a dare i suoi frutti.

Al riguardo va registrata l'ottima *performance* della Corte d'Appello che nel periodo in questione, con una sopravvenienza stabile e grazie ad una maggiore produttività delle sezioni civili, è riuscita a ridurre la pendenza dei procedimenti contenziosi e camerali di un ulteriore 4,92%, essendone pervenuti n. 3.668, definiti n. 4.332 e residuati n. 12.823 procedimenti (rispetto ai n. 13.487 procedimenti pendenti al 30 giugno 2013). Anche la pendenza nel settore del lavoro si è ridotta, essendo passata da n. 4.569 al 30 giugno 2013 a n. 4.171 procedimenti al 30 giugno 2014.

Per altro verso, presso la Corte di Appello pendono n. 1.557 di procedimenti iscritti tra il 1997 ed il 2008, che in definitiva costituiscono poco più dell'11% del numero dei procedimenti civili pendenti presso la Corte; irrilevante è oramai il numero dei procedimenti c.d. di vecchio rito, costituiti – salvo rarissime eccezioni – da giudizi di rinvio della Cassazione di recente iscrizione a ruolo, con l'impegno di tutti i componenti delle sezioni di curare la trattazione e la definizione di queste cause nel tempo medio di diciotto mesi, fatte salve le eccezioni legate ad esigenze istruttorie compatibili con la natura dei detti giudizi.

A loro volta, le relazioni dei Presidenti dei Tribunali del distretto indicano come in genere gli uffici riescano a “smaltire” la sopravvenienza annua, ma non a intaccare significativamente l'arretrato accumulatosi negli anni.

Le cause del ritardo nella definizione dei procedimenti vanno addebitate al carico eccessivo dei ruoli, alla natura delle controversie, nonché alla complessità delle questioni trattate e delle indagini istruttorie (specie in materia di scioglimento delle comunioni ereditarie e ordinarie e in materia di diritti reali).

Un'ulteriore criticità sarà inoltre costituita, nel breve periodo, dall'esigenza di “assorbire” i procedimenti provenienti dalle soppresse sezioni distaccate, mediamente più risalenti (oltre che in buona parte già fissati all'udienza di precisazione delle conclusioni) e che in genere necessitano di un nuovo studio del fascicolo e di possibili integrazioni istruttorie da parte dell'istruttore designato (quasi sempre non coincidente col giudice-persona fisica che fin allora li aveva trattati).

Per dare un'idea del fenomeno e delle connesse difficoltà gestionali basta dire che al Tribunale di Catania sono affluiti, dalle soppresse sette

sezioni distaccate, ben n. 13.932 procedimenti civili. È allora intuitivo che per i Tribunali del distretto l'anno in esame e quelli immediatamente a venire non potranno che essere anni "di transizione" che dovranno servire a "metabolizzare" le più o meno imponenti giacenze delle sopresse sezioni distaccate del rispettivo circondario.

In ogni caso, l'elaborazione dei programmi di gestione dei procedimenti civili pendenti, introdotti dall'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, pur non avendo avuto l'effetto taumaturgico di risolvere il problema dell'arretrato, ha avuto però l'indubbio merito di indurre gli Uffici a confrontarsi specificamente con tale problema, prima confinato alla rilevazione statistica delle sole cause ultradecennali.

Più in particolare, le sezioni della Corte di Appello hanno evidenziato i buoni risultati del programma predisposto ai sensi del detto art. 37 negli anni precedenti e, tenuto conto della positiva esperienza maturata, hanno ribadito il piano finalizzato al contenimento dei tempi di definizione dei procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, nonché alla più veloce definizione delle cause "più antiche" entro l'anno 2015, adottando, per quanto possibile, le seguenti regole:

- definizione delle cause di più antica iscrizione nel ruolo dell'ufficio, tenendo conto, per le cause pendenti in appello, anche dell'anno di iscrizione a ruolo in primo grado;
- anticipazione delle udienze di precisazione delle conclusioni, fissate oltre il 1° gennaio 2016, delle cause iscritte a ruolo fino al 31 dicembre 2009 e, ove possibile, anche di quelle iscritte nell'anno 2010;
- riorganizzazione dei ruoli da parte dei singoli magistrati per realizzare il controllo delle singole udienze, con la verifica del numero delle cause già fissate per la precisazione delle conclusioni e della loro data di iscrizione a ruolo;
- opportune manovre sui ruoli non solo del singolo giudice, ma anche tra i vari componenti della stessa sezione, mediante la designazione di un diverso relatore qualora possa essere disponibile, per situazioni contingenti, ad introitare una causa del collega;
- rinvii delle cause più recenti e anticipazione di quelle più antiche, previo coinvolgimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del piano di riordino;
- assegnazione di termini brevi ai consulenti tecnici d'ufficio per l'espletamento degli incarichi, con concessione di proroghe per il deposito delle relazioni solo a seguito di richiesta adeguatamente motivata, ed immediata sostituzione in caso di mancata esecuzione tempestiva dell'incarico;

- diniego delle richieste di mero rinvio, anche se concordati tra le parti, salvo che per quelli necessari per la definizione bonaria delle controversie, sempre in tempi brevi e con allegazione delle concrete trattative in corso;
- stipulazione delle convenzioni con il locale Dipartimento di Giurisprudenza, con la Scuola di specializzazione per le attività forensi, nonché con i locali consigli dell'Ordine degli avvocati per lo svolgimento presso le sezioni, da parte dei più meritevoli giovani laureati, delle attività previste dal quarto comma dell'art. 37 sopra citato.

In ogni caso, sia in Corte di Appello che in tutti gli uffici giudiziari del distretto si è data la preferenza alla definizione dei procedimenti più antichi, per come risulta dal numero dei procedimenti definiti secondo l'anno di iscrizione.

Particolarmente importante è stato il risultato raggiunto dalla Sezione famiglia di questa Corte d'Appello, costituito dal cospicuo abbattimento delle pendenze relative ai procedimenti arretrati, essendosi sfiorato l'obiettivo del pressoché totale azzeramento dell'arretrato; infatti, il numero dei procedimenti pendenti con iscrizione a ruolo superiore a tre anni, al 30 giugno 2014, è pari a n. 16 cause, cioè al 3,64% dei processi in carico alla sezione.

Anche i Tribunali del distretto hanno predisposto un piano di "smaltimento" delle cause pendenti da più di dieci anni, dando priorità di trattazione in base al criterio oggettivo del numero di iscrizione a ruolo, con deroga a detto criterio nell'ipotesi di giudizi anteriormente introdotti presso altre Autorità giudiziarie oppure in caso di giudizi in materia di alimenti, di famiglia, di interdizione, di inabilitazione, di sfratto e di procedimenti cautelari.

Tutti gli Uffici, poi, si sono posti l'obiettivo di ridurre la durata dei procedimenti; tuttavia, dal confronto dei dati emerge che, nonostante il sempre più crescente impegno di produttività da parte dei magistrati, nella già rappresentata carenza di mezzi e risorse difficilmente potrà perseguirsi l'intento della riduzione della durata dei processi, che nel Tribunale di Catania oscilla tra i tre e i quattro anni, mentre in appello è scesa a circa quattro anni.

Un'importante accelerazione dei giudizi in Corte d'Appello potrà essere data dall'immissione in servizio dei giudici "ausiliari", la cui nomina, nel numero massimo complessivo di quattrocento, è regolata dagli artt. 62° ss. del c.d. decreto del fare; sono in corso le operazioni concorsuali per la selezione dei sedici giudici assegnati alla Corte d'Appello di Catania.

Nell'ultimo scorcio dell'anno appena trascorso è stato approvato l'ennesimo intervento sul processo civile, contenuto nel d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162, che, sempre nell'ottica di una riduzione del contenzioso, opera all'insegna di

un'enfatizzazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (facoltà delle parti di trasferire in sede arbitrale i procedimenti civili pendenti, previsione – come condizione di procedibilità della domanda giudiziale – di una procedura di negoziazione assistita da avvocati per cause di risarcimento del danno da circolazione stradale e per domande di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro), oltre ad introdurre alcune dichiarate semplificazioni procedurali (nei procedimenti di separazione personale e divorzio, nel processo esecutivo, nelle procedure concorsuali).

A parte la bontà degli intenti e l'utilità di alcune puntuali disposizioni (quale senz'altro quella che aggrava il saggio degli interessi legali a carico del debitore soccombente) non pare possibile nutrire soverchia fiducia sull'interesse delle parti ad accedere o ad utilizzare al meglio tali strumenti deflattivi.

CONTROVERSIE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Deve, ancora una volta, confermarsi la significativa diminuzione delle controversie che in materia urbanistico-edilizia vedono coinvolta la P.A. a titolo di illecito aquiliano.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.80/98 e delle successive pronunce della Corte Costituzionale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le sole fattispecie di c.d. occupazione usurpativa, essendosi così risolto in favore della giurisdizione amministrativa il contrasto sorto in ordine alla questione di giurisdizione in materia di c.d. occupazione appropriativa che tante perplessità aveva suscitato, nonostante la successiva sentenza n. 191/2006 della Corte Costituzionale, che a sua volta aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 53 del T.U. sulle espropriazioni laddove demandava alla giurisdizione del giudice amministrativo anche i comportamenti che, neanche in via mediata, fossero riconducibili ad un atto autoritativo della P.A.

Come si è già rilevato nell'anno precedente, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte si è infatti attestata su posizioni che individuano come "residuale" la giurisdizione del giudice ordinario.

Particolarmente significativa al riguardo è l'ordinanza n. 2688 del 7 febbraio 2007 delle Sezioni Unite che ha ricompreso nella categoria delle occupazioni "usurpative" (come tali di competenza del giudice ordinario) solo quelle in cui manca del tutto la dichiarazione di pubblica utilità, in cui questa è del tutto nulla (ad esempio, per mancata indicazione dei termini di inizio e ultimazione dell'opera) e in cui è sopravvenuta l'inefficacia della

dichiarazione di pubblica utilità per l'inutile decorso dei termini finali in essa fissati o a seguito del mancato inizio delle opere nel triennio successivo.

È opportuno, tuttavia, segnalare che nelle ipotesi dubbie è comunque necessario l'espletamento di attività istruttorie al fine di accertare, in punto di fatto, i sopra indicati presupposti dell'inutile decorso del termine e del mancato inizio dei lavori.

Inoltre va puntualizzato che permane comunque la competenza in unico grado della Corte d'Appello per la determinazione dell'indennità relativa al periodo di occupazione legittima.

Le considerazioni di cui sopra, in linea del resto con la giurisprudenza del locale Tribunale amministrativo e del Tribunale di Catania, fanno sì che notevole parte del contenzioso in materia sia ormai già transitata innanzi al giudice amministrativo.

La responsabilità della P.A. viene ancora in discussione nelle cause per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso generale e diretto da parte dei cittadini (danni provocati da "insidia" o "trabocchetto"), cause, queste, che pongono questioni di coordinamento e integrazione tra l'art. 2051 e l'art. 2043 c.c. e di accertamento delle condizioni necessarie per l'applicazione di ciascuna di tali norme.

Nel periodo considerato sono state ancora numerose le cause promosse contro il Ministero della Salute da soggetti che, in conseguenza di trasfusioni di sangue, emoderivati, plasma o altri derivati del sangue qualificati come specialità medicinali secondo il disposto della direttiva 65/65 CEE del gennaio 1965, sono stati colpiti da patologie virali quali HIV, epatite C, epatite B.

Giova ricordare al riguardo che già da tempo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 581 dell'11 gennaio 2008, hanno fissato importanti principi in tema di responsabilità del Ministero della Salute e di prescrizione dell'azione risarcitoria *de qua*.

MATERIA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA

Prendendo le mosse dalla situazione della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, nel periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 si registra, quanto alle sopravvenienze, un dato statistico sostanzialmente omogeneo rispetto allo scorso anno (sono sopravvenute n. 12.941 cause, a fronte delle n. 13.170 sopravvenute nel periodo precedente), con un incremento delle controversie di pubblico impiego (passate da n. 593 a n. 651) e un notevole incremento dei cc.dd. procedimenti speciali (passati da n. 7.718 a n. 8.412), tra i quali sono comprese le procedure per accertamento tecnico preventivo e quelle costituite dai cc.dd. licenziamenti Fornero.

Sostanzialmente invariata alla data del 30 giugno 2014 è pure la pendenza totale, pari a n. 28.924 procedimenti (a fronte di n. 28.651 al 30 giugno 2013), di cui n. 11.447 in materia di lavoro (comprese n. 3.213 pendenze per pubblico impiego), n. 10.785 in materia di previdenza ed assistenza, connotata negativamente dalla abnorme incidenza di procedimenti in materia di opposizione a cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, ed altresì n. 6.692 procedimenti speciali.

Nel periodo in esame la definizione delle procedure è stata di n. 12.668 cause, con un notevole incremento rispetto al precedente dato di n. 10.004 procedimenti definiti al 30 giugno 2013, e le definizioni in materia di procedimenti speciali sono passate da n. 4.654, nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, a n. 6.890 nel periodo in esame, dovendosi concludere che l'incremento delle definizioni è stato pari ad oltre il 20%.

Il dato surriportato deve essere valutato più che positivamente a raffronto della sempre elevata sopravvenienza e dell'assoluta inadeguatezza dell'organico, comprovata dalla perdurante carenza di aspiranti legittimati a coprire le vacanze, il che ha determinato l'esigenza di destinare tre posti ai neo-magistrati del concorso indetto con D.M. 8 giugno 2012 e che hanno preso possesso agli inizi del 2014, mentre solo nel corso dell'estate 2014 è stato messo a concorso il nono posto in organico, vacante ormai da un anno.

Quanto alla situazione negli altri Tribunali del distretto, presso quello di Siracusa, ove, a partire dal 27 agosto 2014, va registrata la scoperta di un posto di giudice, alla data del 1° luglio 2013 risultava la pendenza di n. 4.504 procedimenti contenziosi, di cui n. 552 controversie di pubblico impiego, n. 1.820 altre controversie di lavoro, n. 1.516 controversie di previdenza e assistenza e n. 616 procedimenti speciali; nel periodo in considerazione sono sopravvenuti n. 3.918 procedimenti e ne sono stati eliminati n. 3.255, con una pendenza al 30 giugno 2014 di n. 5.155 procedimenti, di cui n. 588 controversie di pubblico impiego, n. 2.001 altre controversie di lavoro, n. 1.943 controversie di previdenza e assistenza obbligatorie e n. 623 procedimenti speciali, con un notevole incremento dei procedimenti sopravvenuti in materia di previdenza ed assistenza, a seguito dall'introduzione dell'art. 445 *bis* c.p.c.

Riguardo al Tribunale di Ragusa, evidenziati i fattori di criticità ormai purtroppo ricorrenti in quel circondario (carenza d'organico e *turn-over* dei magistrati, oltre che l'accorpamento del soppresso Tribunale di Modica), si evidenzia che tali fattori causali hanno determinato un aumento delle pendenze un po' in tutti settori e, con riferimento al contenzioso di lavoro e previdenza, un aumento tra il 3% e il 10%, atteso che le pendenze sono passate da n. 5.817 a n. 6.308 procedimenti.

Presso il Tribunale di Caltagirone le pendenze hanno infine subito le seguenti variazioni: le controversie con la Pubblica Amministrazione sono

passate da n. 492 a n. 587, quelle in materia di lavoro da n. 1.063 a n. 1.133, quelle in materia di previdenza ed assistenza da n. 1.567 a n. 2.142.

Quanto alla Sezione Lavoro della Corte di Appello, che pure non ha operato a pieno organico, in quanto la copertura dell'ultimo posto vacante è avvenuta soltanto nell'agosto 2014, dai dati statistici elaborati dal funzionario distrettuale si rileva che le pendenze iniziali erano di n. 4.569, le sopravvenienze nel periodo sono state di n. 1.157 procedimenti, i procedimenti esauriti sono stati n. 1.555 e quelli pendenti alla fine del periodo sono n. 4.171, con una diminuzione dell'8,71%.

DIRITTO DI FAMIGLIA

In tutti i Tribunali del distretto si è registrato l'aumento del numero delle separazioni personali (consensuali, ma anche giudiziali).

Nonostante ciò, il Tribunale di Catania è riuscito ad adeguarsi alla disposizione che impone di fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi delle separazioni giudiziali e dei divorzi giudiziali nel termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso; il che ha determinato un grave appesantimento dei ruoli delle udienze presidenziali, ma, per altro verso, ha portato ad una diminuzione dei ricorsi *ex art. 342 bis c.c.*, introdotti con la legge n. 154 del 2001, allo scopo di ottenere, in mancanza dei provvedimenti presidenziali *ex art. 708 cod. proc. civ.*, i provvedimenti di protezione contro gli abusi familiari ivi previsti.

Ad oltre otto anni dall'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 può dirsi che il nuovo istituto dell'affidamento condiviso dei figli minori, dopo le iniziali diffidenze e le prime difficoltà interpretative, ha dato buona prova di sé, essendo ormai comunemente accettato dalle parti, con qualche effetto positivo anche sulla loro litigiosità, avendo fatto venir meno quello che era assai comunemente sentito come un odioso discrimine tra il coniuge affidatario dei minori – che si sentiva titolare di ogni autorità – e l'altro coniuge che se ne sentiva, a torto o a ragione, del tutto escluso.

Meno ragionevole appare, invece, la norma (art. 709 c.p.c.) che, in caso di mancata comparizione del coniuge convenuto all'udienza presidenziale, impone la notifica ad esso anche dell'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, con notevole dispendio in termini temporali (specialmente nel caso di notifica all'estero), che non giova certamente alla celerità del processo, senza comportare un apprezzabile vantaggio alla parte rimasta assente senza giustificato motivo, perché, in buona sostanza, aggiunge alla conoscenza del convenuto non comparso –

già pienamente edotto del contenuto della domanda per effetto della notifica del ricorso – solamente la consapevolezza che, nonostante la sua mancata comparizione all’udienza presidenziale, il giudizio sta proseguendo.

In tema di tutele, va evidenziato che l’elevato numero (comprese quelle provenienti dalle soppresse sezioni distaccate) di tali procedure, ancora aperte, (ben n. 3.695) trova giustificazione nella stessa natura di tali procedimenti, che hanno una definizione necessariamente correlata al verificarsi di una causa legale di cessazione dello stato di incapacità (morte, raggiungimento della maggiore età, cessazione dell’espiazione della pena).

La trattazione di tali procedimenti è resa ancora più difficoltosa perché, esigendosi da parte del giudice tutelare l’emissione di una serie cospicua di provvedimenti, la stessa finisce per gravare in maniera esponenziale sulla relativa cancelleria, già di per sé pesantemente onerata dallo svolgimento delle incombenze relative ad affari urgenti e spesso più importanti (in tema, ad esempio, di convalida di provvedimenti di espulsione e di allontanamento, nonché di trattamenti sanitari obbligatori).

Sul protrarsi di tali procedure finisce per incidere molto pesantemente anche l’attività del tutore, che non sempre è ispirata da criteri di celerità, solerzia ed efficienza, soprattutto con riferimento alle tutele senza patrimonio che, peraltro, costituiscono la gran parte dei detti affari.

Va, inoltre, evidenziato che il dato in esame comprende anche quello relativo alle procedure di amministrazione di sostegno, che sono sempre più numerose e richiedono maggiore impegno da parte del giudice, che deve sapere attentamente calibrare il grado di intervento in maniera tale che l’ambito di capacità di agire dell’amministrato, così come vuole il legislatore, non sia sacrificato oltre lo stretto necessario, nel rispetto della natura stessa dell’istituto, concepito proprio allo scopo di evitare le eccessive rigidità degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Vi è, ancora, il settore, sempre crescente, dei provvedimenti presidenziali *ex art. 316 bis* cod. civ., per la determinazione del contributo di mantenimento del figlio riconosciuto a carico del genitore che si sottrae ai suoi doveri, ovvero a carico degli altri ascendenti, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti.

Infine, va citato il settore relativo ai provvedimenti *ex art. 12* della legge n. 194/78, da emettere in materia di interruzione volontaria di gravidanza da parte di donna minorenni, che presso il Tribunale di Catania, al fine di assicurare uniformità di indirizzo, sono attribuiti al presidente della sezione, provvedimenti che vanno adottati con la massima sollecitudine (ed entro il termine di cinque giorni) e in relazione ai quali occorre deliberare se ricorrano “seri motivi che impediscono o sconsigliano alla minorenni di consultare i genitori” e, solo in pochissimi casi, se, all’esito della consultazione dei genitori, il diniego di uno di essi o di entrambi sia o meno giustificato.

Anche il Tribunale di Siracusa rileva il numero rilevante delle tutele aperte e dei provvedimenti di qualsiasi specie emessi dai giudici tutelari; evidenza, poi, che il settore sconta, da un canto, l'effetto della riforma della normativa in materia di filiazione, entrata in vigore nel gennaio del 2013, che ha attribuito al tribunale ordinario, sottraendola al tribunale per i minorenni, la competenza su tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non sia espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria (in sostanza tutti, salvo quelli *de potestate*); dall'altro, risente ancora dell'eccezionale fenomeno dell'ondata migratoria di extracomunitari sbarcati sulle coste del Siracusano e provenienti dai paesi in crisi che si affacciano sul Mar Mediterraneo (in particolare dall'Egitto e dalla Siria), col suo carico di minori non accompagnati per i quali l'Ufficio ha prontamente attivato le procedure di apertura delle tutele.

Anche il Tribunale di Ragusa mette in evidenza che, nell'ambito delle tutele, ha dovuto affrontare, oltre alle ordinarie problematiche connesse a questi procedimenti (esame dei tutori, chiusure e approvazioni rendiconti finali, convocazioni per chiarimenti e rimozione dei tutori), la nota emergenza dei minori extracomunitari che rivestono lo *status* di "minore non accompagnato", con la necessaria apertura della relativa tutela.

Il Tribunale di Caltagirone rappresenta risultati più che soddisfacenti nell'andamento del servizio di Giudice tutelare, in considerazione della sostanziale inesistenza di qualsiasi ritardo o pendenza al riguardo, atteso che le relative istanze vengono esitate con la massima prontezza e celerità.

In grado di appello, per il settore in esame (famiglia e minori), si rileva una sopravvenienza complessiva, notevolmente superiore a quella registrata negli anni precedenti, pari a n. 529 procedimenti; nello stesso periodo risultano esitati n. 486 procedimenti.

In materia di diritto di famiglia, con particolare riferimento alle separazioni e ai divorzi, il numero considerevole degli affari registrato va ancora una volta ricondotto in buona parte all'introduzione dell'art. 708, quarto comma, c.p.c., sempre ad opera della legge n. 54/06, che induce le parti a sottoporre sovente al riesame immediato della Corte le ordinanze provvisorie del Presidente del Tribunale; nonostante tale specifico aggravio, anche nel periodo in esame, la sezione incaricata della trattazione, è riuscita a fornire risposte rapide ed efficaci esauendo in tempi ragionevoli numerosi procedimenti che presentano complesse problematiche in tema di affidamento della prole e di mantenimento del coniuge e dei figli.

DIRITTO E PROCESSO SOCIETARIO

Il Tribunale di Catania fa rilevare un'ulteriore flessione delle pendenze in ordine al contenzioso rientrante nell'ambito di residua applicazione del d.lgs. n. 5 del 2003 (n. 82 rispetto ai n. 85 del periodo precedente) e un numero di processi definiti con sentenza pari a quattro.

Sempre in materia societaria, ma iscritti a ruolo successivamente all'abrogazione del rito societario speciale, sono pendenti n. 314 procedimenti così suddivisi per tipologia:

- a) cause di responsabilità contro organi amministrativi e di controllo, n. 148;
- b) impugnazione delle delibere assembleari, n. 73;
- c) intermediazione mobiliare, n. 38;
- d) cause in materia di rapporti societari e trasferimento quote, n. 2;
- e) altri procedimenti societari, n. 53, il tutto in aumento rispetto ai n. 280 procedimenti pendenti nel periodo considerato.

Continua dunque – così come previsto nella precedente relazione – l'importante presenza del contenzioso legato alla intermediazione mobiliare, che non sembra peraltro ancora destinato ad arrestarsi, per le ragioni già in precedenza rassegnate, da ricondurre non solo alla recrudescenza della crisi finanziaria registratasi a livello mondiale, ma anche alle ancora attuali e non risolte problematiche relative alla collocazione presso i risparmiatori di determinati strumenti e prodotti finanziari, che non hanno ancora trovato un'adeguata risoluzione in sede preventiva e stragiudiziale.

Va confermata la positiva valutazione dell'abrogazione del rito speciale societario intervenuta con la legge 18 giugno 2009 n. 69, non senza peraltro ribadire che la scelta legislativa che prevede che le norme abrogate continuino ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge, impedirà ancora per non breve periodo di ricavare concreti benefici dal detto provvedimento legislativo, tenuto conto dell'attuale rilevante pendenza di processi che dovranno continuare ad essere trattati con il rito speciale, il cui esaurimento, in considerazione dell'attuale tasso di smaltimento di siffatto contenzioso, richiederà ragionevolmente non meno di tre o quattro anni. A ciò va aggiunto che per la medesima tipologia di controversie saranno per lungo tempo in vigore due riti differenti, a seconda della data di instaurazione dei giudizi, con un effetto oggettivamente contrastante, con l'obiettivo di semplificazione e unificazione dei riti che il legislatore mostrava di volere perseguire con la richiamata novella.

L'istituzione, con effetto dal settembre 2013, presso questo ufficio giudiziario, del c.d. Tribunale delle imprese (decreto legge n. 2 del 2012), con competenza distrettuale anche su tutte le controversie relative a rapporti

societari o ad appalti pubblici “comunitari” di cui parte aggiudicataria fosse una società, ha posto le premesse per condizioni di maggiore uniformità di indirizzo e di tendenziale prevedibilità delle decisioni (in funzione anche della durata ragionevole dei procedimenti e di una deflazione del carico giudiziario), ma richiederà anche un’attenta valutazione (non possibile nell’attuale fase iniziale di operatività del nuovo istituto) dei flussi del “contenzioso” e degli effetti, di medio e lungo periodo, di tale concentrazione di competenze sulla congruità degli attuali organici dei giudici e sulla funzionalità complessiva dell’ufficio giudiziario.

Nulla di specifico da segnalare con riguardo ad altri Tribunali del distretto.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSALE

Nel richiamare quanto già rassegnato nelle relazioni degli anni precedenti, il Tribunale di Catania rileva per quest’anno l’incremento numerico dei fallimenti dichiarati (n. 209 nel periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, rispetto ai n. 181 nel periodo precedente).

Peraltro, nonostante l’intervenuta riforma concernente la “soglia” di fallibilità, molti dei fallimenti dichiarati presentano passività non particolarmente rilevanti.

La sezione del Tribunale di Catania che si occupa delle dette procedure, nonostante l’organico ai limiti della sufficienza, avuto riguardo sia ai magistrati che al personale ausiliario, ha svolto una notevole mole di lavoro: la pendenza, con la chiusura di ben n. 183 fallimenti, si è attestata a n. 1868 alla fine del periodo.

Com’è noto, peraltro, i fallimenti, una volta dichiarati, presentano di norma molteplici difficoltà nel loro successivo svolgimento, dovute ad una pluralità di fattori non sempre autonomamente governabili dall’ufficio.

Ed invero, anche prescindendo dal fatto che non sempre i curatori, sebbene ripetutamente sollecitati e sovente all’uopo convocati in camera di consiglio, svolgono con solerzia le loro funzioni (specie nei fallimenti di vecchia data ed in quelli in cui lo stato patrimoniale non consente neppure il recupero delle spese), notevoli remore alla definizione delle procedure fallimentari derivano, in generale, dalla necessaria instaurazione di cause aventi per oggetto l’esperienza di azioni revocatorie e di opposizioni, nonché dall’interferenza di altri giudizi di varia natura, fra cui quelli, particolarmente delicati e complessi, relativi ad azioni di responsabilità degli amministratori delle società. In ciò va di norma individuata la principale causa della pendenza dei fallimenti ultraquinquennali.

Le procedure concorsuali scontano, in altre parole, i tempi, ordinariamente lunghi, di definizione delle azioni giudiziarie intraprese per il recupero di attivo (si pensi alle azioni revocatorie, alle azioni di responsabilità contro gli amministratori, ad azioni di divisione di comunioni, tra il fallito e terzi, di beni immobili), mentre le lungaggini e le difficoltà che si frappongono alla loro chiusura in tempi ragionevoli, non derivano, di norma, da remore significative nell'attività di liquidazione dell'attivo, anche se non mancano, ovviamente, casi in cui le difficoltà di collocazione dei cespiti inventariati sul mercato dei possibili acquirenti costituiscono di fatto fattori di rallentamento o, addirittura, di paralisi della procedura.

Dovrebbe, quindi, apparire evidente che, nell'ambito delle azioni promosse di cui alla c.d. legge Pinto – che nel periodo in considerazione hanno fatto registrare un notevole incremento, avendovi fatto ricorso non solo soggetti falliti, ma anche creditori concorsuali in attesa di soddisfazione mediante riparto – la valutazione sulla ragionevolezza dei tempi della procedura non può essere rapportata allo spazio temporale tra apertura e chiusura della stessa, ma va riferita in concreto soltanto ai tempi impiegati per la verifica del passivo, la liquidazione dell'attivo acquisito senza il ricorso a iniziative giudiziarie *ad hoc*, ed i riparti, espungendo dal computo dei ritardi non giustificati i tempi necessari per l'esperimento e la definizione delle controversie attive e passive, la cui pendenza impedisce giuridicamente la chiusura delle procedure concorsuali (e la cui non ragionevole durata è autonomamente sanzionata in favore delle rispettive parti processuali).

Va, comunque, evidenziato che un fondamentale supporto all'attività dei giudici delegati può oggi ritenersi significativamente realizzato tramite l'informatizzazione delle procedure che, oltre ad agevolare la generale gestione di ogni singolo fallimento, consente il monitoraggio "a vista" dello stato di ognuno di essi ed il controllo della diligenza e dell'attivismo (e, di contro, della trascuratezza) dei curatori: l'operatività del sistema e l'efficienza dello stesso presuppone però il costante e tempestivo inserimento dei dati, risultando a tal fine imprescindibile l'opera assidua di personale di cancelleria specializzato, all'uopo adibito.

Peraltro, considerato che, nonostante un tale attivato sistema, permane tuttora la necessità di sollecitare sistematicamente una non trascurabile percentuale di curatori ad attivarsi per lo svolgimento delle procedure, e considerato che ordinariamente i comitati dei creditori si disinteressano delle procedure, permane tuttora la difficoltà di apprezzare, con previsioni favorevoli, la riforma della legge fallimentare, in vigore dal luglio 2006, che riduce l'ambito dei poteri del giudice trasferendoli al curatore e al comitato dei creditori.

Quanto al carico della sezione fallimentare del Tribunale di Catania, va ribadito che anche i diversi provvedimenti applicativi della c.d. legge Prodi hanno comportato e comportano un notevolissimo numero di procedimenti da trattare (specialmente opposizioni allo stato passivo e revocatorie), evidenziandosi esemplificativamente che la gestione delle contestazioni dei crediti (tardive e opposizioni) relative ad un'unica procedura di amministrazione straordinaria regolamentata dal decreto legislativo del 1999 ha portato in sezione all'aumento del contenzioso di circa seicento giudizi, e non sottacendosi che i provvedimenti in parola hanno profondamente inciso, oltre che nell'attività di gruppi operanti con alcune loro società anche al di fuori del territorio nazionale, nelle posizioni di innumerevoli creditori, nell'economia dell'intera provincia e nella drammatica situazione, spesso rasantante l'indigenza, di numerosissimi dipendenti e delle loro famiglie.

Analoghi effetti oggi produce la crisi che affligge l'economia locale, di cui è spia eloquente l'intervenuto incremento delle procedure di concordato preventivo proposte nell'ultimo periodo da imprese di non trascurabile importanza, con elevato numero di dipendenti ed articolati e complessi rapporti commerciali economici e finanziari, nonché di accordi di ristrutturazione del debito *ex art.182 bis*. Anche tale situazione costituisce un notevole aggravio per la competente sezione, le cui connotazioni, verosimilmente, saranno definitivamente evidenti nei prossimi mesi.

In ordine, poi, agli effetti provocati dall'entrata in vigore dei vari interventi di riforma della legge fallimentare succedutisi negli ultimi anni, può osservarsi che dai dati statistici sopra riportati trova conferma la previsione, formulata nella precedente relazione, secondo cui, dopo un'iniziale riduzione del numero dei fallimenti dichiarati per effetto dei limiti originariamente introdotti per la assoggettabilità al fallimento, le modifiche apportate dal correttivo – in vigore dal 1° gennaio 2008 – avrebbero determinato una nuova crescita delle declaratorie di fallimento, come di fatto è puntualmente avvenuto.

Pertanto, va messo in evidenza che la iniziale riduzione del numero dei fallimenti dichiarati non ha portato ad un'altrettanto sostanziale deflazione del contenzioso comunque legato alla materia fallimentare; per un verso, infatti, come già osservato, avendo il legislatore sostanzialmente trasformato il procedimento di istruttoria prefallimentare, introducendovi momenti cognitivi e di approfondimento istruttorio prima esclusivamente propri della eventuale fase di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (oggi, non a caso da impugnare innanzi alla Corte di Appello e non davanti allo stesso Tribunale), i giudici della sezione sono stati e sono oggi particolarmente impegnati nella trattazione delle istanze di fallimento, peraltro rimaste, quanto alla relativa consistenza numerica, sostanzialmente inalterate malgrado l'entrata in vigore

della riforma; per altro verso, non va dimenticato che le imprese, oggi fallibili, hanno una dimensione medio-grande e che a tale non indifferente consistenza soggettiva corrisponde un altrettanto elevato grado di contenzioso – nelle forme dell'accertamento del passivo e delle cause ad esso correlato, delle cause di ricostruzione del patrimonio del fallito e di quelle di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo – oggi peraltro regolato dal rito camerale, ben più impegnativo, quanto ad immediatezza di definizione, di quello ordinario.

E la situazione è destinata a peggiorare avuto riguardo, come detto, alla contingente negativa congiuntura economica, che analisi e previsioni non danno di breve durata.

Il Tribunale di Siracusa ha segnalato che alla data del 30 giugno 2014 erano pendenti n. 1.003 procedure fallimentari, n. 141 istanze di fallimento e n. 15 concordati preventivi. Tale dato numerico è in riduzione per quanto riguarda le prime, diminuite nell'anno di riferimento (al 30 giugno 2013 erano n. 1044), in ciò assecondando un *trend* manifestatosi l'anno ancora precedente, che appare in controtendenza rispetto agli effetti generali della crisi economica in atto da tempo nel contesto nazionale.

Stabile e sostanzialmente paritario è il rapporto tra istanze sopravvenute e istanze eliminate, queste ultime anzi in maggior numero (le prime sono n. 275, le seconde n. 285).

Merita, invece, di essere segnalato che, a fronte dello stabile incremento delle procedure di concordato preventivo (n. 20 rispetto alle n. 23 dell'anno precedente, laddove l'anno ancora prima erano state solo 5) per effetto della nota riforma che ha introdotto nell'ordinamento giuridico il c.d. concordato preventivo "in bianco" – ai cui effetti distorsivi del suo preventivabile abuso, il legislatore solo di recente ha tentato di porre rimedio con un'ulteriore estemporanea riforma, aggiuntasi all'alluvione d'interventi dichiaratamente correttivi che rendono sempre più ardua l'attività interpretativa del giudice, con immancabili ricadute sull'efficienza e l'efficacia del servizio giustizia – ne sono state chiuse ben n. 28, con una pendenza al 30 giugno 2014 di n. 15 concordati.

Note (e purtroppo ripetitive) sono le cause che impediscono la trattazione delle procedure fallimentari con la necessaria speditezza: in primo luogo, la difficoltà di liquidazione dell'attivo, e in particolare di quello immobiliare, che stenta a intercettare il mercato soprattutto in periodi prolungati di crisi economica; in secondo luogo, la pendenza ineluttabile di contenziosi in sede civile e tributaria, le cui lungaggini si riflettono sulle procedure concorsuali, dilatandone oltremodo la durata; in terzo luogo l'oggettiva complessità di talune procedure, che impongono un impegno costante da parte del singolo

magistrato e la necessità di affrontare tematiche spesso oggetto di frequenti e farraginosi interventi legislativi.

Tutti i Tribunali sottolineano, comunque, gravi difficoltà per la vendita di immobili e per la pendenza di cause relative alle procedure.

In grado di appello è da rilevare un numero sempre crescente dei reclami avverso le sentenze dichiarative del fallimento e di impugnazioni sempre legate alla materia fallimentare, quali revocatorie fallimentari e azioni di responsabilità degli amministratori e dei sindaci delle società fallite promosse dai curatori; inoltre, va evidenziato l'aumento dei reclami proposti dalle parti durante la pendenza in primo grado delle istanze di concordato c.d. in bianco e di ristrutturazione dei debiti.

EQUA RIPARAZIONE

Alla Prima Sezione di questa Corte è assegnata la trattazione dei ricorsi in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001.

La sopravvenienza dei detti procedimenti nell'anno in questione è stata pari a n. 264, di molto superiore a quella dell'anno precedente (l'anno scorso ne erano sopravvenuti n. 94); evidenzia, inoltre, il Presidente della Sezione incaricato della trattazione delle dette cause, che le opposizioni ai decreti *inaudita altera parte*, emessi nella materia *de qua*, ai sensi del novellato art. 3 della legge 24 marzo 2001 n. 89 sono, sotto il profilo numerico, assolutamente inconsistenti, verosimilmente per la compiutezza motivazionale dei decreti emessi e l'uniformità di indirizzi che la sezione si è prefissata.

IMMIGRAZIONE

La materia in esame – come già rilevato nella precedente relazione – ha subito numerose modifiche legislative di natura processuale e sostanziale che hanno comportato notevolissime ricadute sul versante della tutela giudiziaria.

Vi è stato, inizialmente, un repentino innalzamento delle controversie di competenza propria del Tribunale ordinario, ricollegabile alla previsione di sospensione *ex lege* dell'efficacia del provvedimento amministrativo espulsivo, che induce alla presentazione dell'istanza, dovendosi attendere in ogni caso l'esito conclusivo del giudizio (fissato dalla legge in giorni trenta, che difficilmente tuttavia possono essere rispettati sia per la quantità stessa dei ricorsi, sia per la necessità di operare un corretto e completo vaglio istruttorio).

Entrando nello specifico, la materia del riconoscimento della protezione internazionale di cittadini extracomunitari ha trovato compiuta regolamentazione, sotto il profilo sostanziale, col d.lgs. n. 251 del 2007 e, sotto quello procedurale, col d.lgs. n. 25 del 2008 (in attuazione della direttiva 2005/85/CE sulle norme procedurali di riconoscimento dello *status* di rifugiato).

Il cittadino extracomunitario può oggi ottenere la “protezione internazionale” mediante il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero mediante lo *status* di protezione sussidiaria (art. 2 d.lgs. n. 251/2007).

Di contro, è stato definitivamente chiarito che per domanda di asilo deve intendersi non già un diritto autonomo e diverso da quelli di cui sopra, bensì “la domanda diretta ad ottenere lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione umanitaria” (art. 2 lett.b d.lgs. n. 25/2008).

Più in particolare, lo *status* di rifugiato dà diritto ad ottenere un permesso di soggiorno di anni cinque, rinnovabile previa verifica delle condizioni.

Lo *status* di protezione sussidiaria dà diritto ad ottenere un permesso di soggiorno di anni tre, anch'esso rinnovabile previa verifica delle condizioni.

Sotto il profilo processuale, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/08, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale va ora proposto al giudice del Tribunale con sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui si trova la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento.

Il rito è quello sommario di cognizione *ex art. 702 bis c.p.c.*, come previsto dal d.lgs n. 150/2011, e viene definito con ordinanza impugnabile dinanzi alla Corte d'Appello.

Come già anticipato, inoltre, il ricorso sospende *ex lege* l'efficacia del provvedimento impugnato (art. 35 comma 6), a meno che la domanda non sia stata dichiarata inammissibile dall'organo amministrativo, nel qual caso la sospensione può essere richiesta al giudice (art. 35, comma 7), il che spiega anche il moltiplicarsi dei ricorsi rispetto al passato.

La competenza è quindi del Tribunale di Catania per tutti i provvedimenti della Commissione Territoriale della Sicilia orientale, che a sua volta ha sede in Siracusa.

La produttività della prima sezione civile del Tribunale di Catania, cui è attribuita la materia, è stata al riguardo assai elevata, essendo stati definiti nel periodo di riferimento, con ordinanze (pienamente equiparabili a normali sentenze), ben n. 560 procedimenti.

Per quanto riguarda la competenza in materia di immigrazione ed espulsione degli stranieri presso l'ufficio del Giudice di Pace di Catania, il carico è molto modesto (nel periodo in esame sono pervenuti solo n. 54 ricorsi); tuttavia la particolare delicatezza della materia e la sua rilevanza sociale hanno comportato e comportano gravi difficoltà a magistrati e personale amministrativo.

PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI ED IMMOBILIARI

Nel periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 la competente sezione civile del Tribunale di Catania ha dovuto fronteggiare una mole di lavoro in continua crescita.

È notorio che la grave crisi economica che il Paese sta attraversando ha causato gravi difficoltà nell'adempimento delle obbligazioni da parte della gran parte dei cittadini che, avendo sperato in un guadagno stabile, avevano contratto mutui cui non riescono più a far fronte.

Ed è consequenziale che i creditori, e in particolare gli istituti bancari e le imprese cessionarie dei crediti, si vedano costrette ad agire esecutivamente per il soddisfacimento delle loro pretese, aggravando così il carico di lavoro della sezione addetta alle esecuzioni.

Dalle sezioni distaccate sono pervenute alla sede centrale n. 599 procedure esecutive immobiliari.

Nel semestre in esame, quindi, ciascun giudice ha dovuto affrontare un carico aggiuntivo, senza potersi avvalere, tranne che per il giudice addetto alle esecuzioni mobiliari, di un giudice onorario di affiancamento, essendo i giudici onorari già gravati della trattazione delle procedure esecutive mobiliari, nel frattempo raddoppiate.

Più in particolare, quanto alle procedure esecutive immobiliari, le stesse sono state informatizzate solo dal secondo semestre del 2008 ma, non essendo state annotate le estinzioni delle procedure immobiliari più risalenti, risultano pendenti più procedimenti di quelli effettivamente in trattazione.

Nel periodo in considerazione i giudici hanno privilegiato la trattazione delle procedure più datate, al fine di dichiararne l'estinzione, in assenza di interesse dei creditori alla prosecuzione, o di completare le operazioni di riparto delle somme ricavate dalle espropriazioni.

Dall'esame delle pendenze anteriori all'anno 1990 risulta che, delle n. 408 individuate nell'anno precedente, la pendenza si è ridotta a n. 382 e sono allo studio delle iniziative condivise per lo smaltimento delle procedure con data d'iscrizione dal 1980 al 1992.

Per le procedure esecutive mobiliari è da segnalare, nel periodo in considerazione, l'inizio delle vendite telematiche dei beni mobili pignorati: si tratta di un'iniziativa che ha consentito di allontanare dalle aste giudiziarie persone da sempre vicine alla delinquenza organizzata e di ampliare la platea dei soggetti interessati all'acquisto, consentendo un migliore soddisfacimento delle legittime pretese dei creditori.

Nulla di specifico da segnalare con riguardo agli altri Tribunali del distretto, se non con riferimento al Tribunale di Siracusa, che segnala un

sensibile alleggerimento nel settore delle esecuzioni immobiliari, dovuto alla intelligente opera di razionalizzazione svolta dai giudici dell'esecuzione e al loro costante impegno di smaltimento e monitoraggio.

In particolare, secondo quanto rilevato dal Tribunale di Siracusa, gli ottimi risultati a cui si è giunti in relazione all'abbattimento dell'arretrato in materia di esecuzioni immobiliari sono dovuti all'importante lavoro di richiamo dei fascicoli delle procedure esecutive giacenti presso gli studi dei professionisti delegati. Parimenti va rimarcato che adesso – grazie all'intervento in tal senso dei giudici dell'esecuzione – tutti i libretti contenenti il ricavato delle vendite sono depositati in cancelleria e non più presso gli studi dei professionisti delegati. In tal modo il giudice dell'esecuzione può operare un'importante sorveglianza sulla gestione dei custodi e di delegati.

Presso lo stesso Ufficio un altro elemento di indubbio rilievo è che, nel corso di quest'anno, le procedure immobiliari sono state quasi del tutto caricate dalla cancelleria sul sistema SIECIC. Grazie a tale opera di riorganizzazione, dunque, nel settore immobiliare del Tribunale di Siracusa le pendenze sono passate da n. 3015 a n. 2798, e ciò nonostante la sopravvenienza nel periodo di n. 463 procedure, essendosene eliminate n. 680.

Invece il settore delle esecuzioni mobiliari ha ereditato il carico delle sezioni distaccate e quindi è passato da n. 1245 procedure a n. 4333; le sopravvenienze nel periodo (n. 5703, di cui n. 1505 provenienti dalle soppresse sezioni distaccate) sono state attenuate da un ottimo assorbimento (n. 2.615 procedure eliminate).

Va sottolineato che continua, come nell'anno giudiziario precedente, un serrato monitoraggio sulle pendenze ultraventennali delle procedure di esecuzione immobiliare.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONDOMINIO

Le controversie di natura condominiale (sopravvenute in numero di n. 165 nel periodo considerato e, quindi, in numero lievemente superiore a quelle dell'anno precedente di n. 145) costituiscono una parte qualitativamente e quantitativamente significativa del contenzioso di pertinenza del Tribunale di Catania, e sono spesso caratterizzate da un'iniziale fase cautelare essenzialmente diretta alla definizione delle istanze di sospensione dell'esecuzione delle impugnate deliberazioni delle assemblee condominiali (e dei reclami conseguentemente proposti, con apprezzabile frequenza statistica, avverso le ordinanze *ex art.* 1137 c.c. al riguardo emesse dal giudice istruttore).

Per quanto riguarda il rito processuale applicabile ai giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali, il Tribunale di Catania segue l'orientamento del giudice di legittimità imperniato sull'affermazione dell'operatività della citazione quale forma di introduzione del processo, nonché dell'equivalenza del ricorso introduttivo (purché depositato entro il termine previsto dall'art. 1137 c.c.).

CONTROVERSIE IN ALTRE MATERIE

Con riferimento alle altre controversie, il Tribunale di Catania sottolinea il rilevante numero di procedimenti cautelari e possessori di primo grado assegnati all'esito della completa efficacia del d.lgs. n. 51/1998, istitutivo del giudice unico di primo grado (n. 501 nel periodo ora considerato, rispetto ai n. 433 del precedente periodo); ciò comporta un pressante impegno per i giudici incaricati della trattazione, non solo in considerazione del numero dei procedimenti cautelari a ciascuno di essi assegnati (e sensibilmente aumentati per effetto della devoluzione dei procedimenti cautelari e possessori spettanti alle sopresse sezioni distaccate), ma anche (e soprattutto) per l'esigenza di una pronta trattazione degli stessi (che sovente comporta l'assunzione di prove testimoniali, l'espletamento del libero interrogatorio delle parti, e, normalmente – nelle cause nunciatriche, e spesso, anche nelle cause possessorie – pur l'espletamento di apposita consulenza tecnica) e di un'altrettanto celere decisione (in fatto consistita nell'avvenuta definizione di ben n. 339 procedimenti cautelari di primo grado nel periodo considerato, rispetto ai n. 310 del periodo precedente).

È altresì rimasto elevato il numero dei reclami cautelari (n. 112 sopravvenuti nel periodo considerato), dei quali n. 120 sono stati definiti nel medesimo periodo (rispetto ai n. 106 del precedente periodo).

Tali dati mettono in evidenza come i giudici incaricati della trattazione dei procedimenti cautelari, nonostante il complessivo carico di lavoro, abbiano definito un numero di procedimenti cautelari assai rilevante e non distante dal numero (di per sé considerevole) di quelli sopravvenuti nello stesso periodo.

Anche il Tribunale di Siracusa segnala l'aumento della sopravvenienza delle domande cautelari e dei procedimenti possessori.

Quanto alle cause di locazione, la grave crisi economica manifestatasi anche nel corso del periodo in esame ha inciso in maniera significativa sui procedimenti in materia di locazioni, in ordine ai quali si è riscontrato un apprezzabile aumento delle sopravvenienze.

Più in generale, nel periodo di riferimento, sono sopravvenuti alla sezione del Tribunale di Catania tabellarmente competente in materia n.6.948 procedimenti (non solo di locazione), di cui n. 4.383 nuovi iscritti ed il resto provenienti dalle soppresse sezioni distaccate.

Assai scarsa la rilevanza quantitativa – ma non qualitativa – delle controversie in materia di tutela dei consumatori. Si tratta di una materia che, pur dopo l'entrata in vigore del c.d. codice del consumo (d.lgs. n.206/2005), non ha avuto significativa incidenza numerica, anche se è estremamente difficoltoso, se non impossibile, fornire al riguardo dati statistici attendibili, pur se approssimativi, dal momento che tali controversie, per imprecisione dell'oggetto, vengono normalmente iscritte a ruolo sotto la generica voce delle controversie per risarcimento del danno o garanzia per i vizi in compravendite mobiliari, e che, solo in fase istruttoria o decisoria, vengono dal giudice correttamente qualificate.

Il numero complessivo di tali controversie nel periodo di riferimento può essere valutato, presso il Tribunale di Catania, nell'ordine di poche decine.

All'esiguità del numero fa, però, riscontro, come si è accennato, la complessità di tali controversie, mentre non si ha notizia della iscrizione a ruolo di azioni collettive dei consumatori promosse *ex art.140*.

L'azione collettiva risarcitoria *ex art.140 bis* del codice consumo, introdotta dalla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), peraltro proponibile solamente dinanzi al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa (con le eccezioni indicate al 40° comma della norma in esame, come modificata dall'art. 49 della legge n. 99/2009), era originariamente destinata ad entrare in vigore il 30 giugno 2008 e poi il 1° gennaio 2009 per effetto del d.l. n. 112/2008 (convertito nella legge n. 133/2008); termine, questo, ulteriormente prorogato dal D.L. n. 207/2008, ed ancora slittato al 1° gennaio 2010 per effetto della legge 23.7.2009, n. 99 che prevede, però, una limitata retroattività con riferimento agli illeciti (“*messa in circolazione del prodotto*”) commessi a partire dal 15 agosto 2009.

Con riferimento agli affari civili trattati dalla sezione specializzata in materia di proprietà industriale si rileva un decremento della pendenza, passata da n. 60 cause a n. 39. Sono state emesse n. 16 sentenze (pari a quelle del periodo precedente), a cui vanno sommati n. 6 procedimenti altrimenti definiti, nonché n. 7 procedimenti cautelari e n. 1 reclamo, parimenti definiti nel periodo in esame.

In appello, nell'anno in corso sono sopravvenuto n.6 procedimenti in materia di proprietà industriale ed intellettuale (l'anno scorso nessuno).

**CONSIDERAZIONI SULLE DIVERSE COMPETENZE
(CORTI DI APPELLO, TRIBUNALI, GIUDICI DI PACE)
E SUI DIFFERENTI RITI PROCESSUALI, CON
RIFERIMENTO PARTICOLARE AI PROCEDIMENTI CAUTELARI
ED AL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE**

Con riferimento alla Corte di Appello deve confermarsi la pesante incidenza degli effetti delle riforme del 1997/98, le quali, istituendo il Giudice unico e le sezioni stralcio del Tribunale – oramai definitivamente soppresse –, hanno conseguentemente moltiplicato gli organi giudicanti del primo grado, con un aggravio per la Corte oramai non più sostenibile e con una naturale ripercussione sui tempi di definizione dei procedimenti.

A tal riguardo, appare quanto mai doveroso sottolineare che i tempi di definizione delle cause civili contenziose non potranno essere ricondotti entro i limiti ragionevoli richiesti dalla legge n.89/2001, la quale, secondo alcune interpretazioni e di recente anche per legge, comporterebbe per il giudizio di appello una durata massima complessiva mai superiore a tre anni: in mancanza di un'ideale riforma che tocchi tanto l'organico dei magistrati e il personale di cancelleria, quanto le strutture materiali, appare quanto mai impossibile ridurre la durata dei processi, che generalmente si attesta intorno ai quattro anni.

Positivo, ai fini dello smaltimento delle cause civili in appello, risulta l'intervento legislativo di cui alla legge n. 183/2011 diretto a contrastare il diffuso uso strumentale dell'appello in funzione dell'ottenimento della sospensiva; l'art. 27 della detta legge prevede, infatti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria, revocabile con la sentenza conclusiva del giudizio, per le sospensive inammissibili o manifestamente infondate, raccomandandosi, così, un uso più avveduto dell'istituto dell'impugnazione: la concreta applicazione di detto istituto, dalla sua entrata in vigore, ha comportato una diminuzione delle istanze di sospensione delle sentenze impugnate, soprattutto di quelle aventi ad oggetto la condanna al pagamento di somme di denaro di non rilevante entità, e di quelle relative all'impugnazione del solo capo riguardante le spese processuali.

Altrettanto positivamente va valutata la possibilità di introdurre nel rito di appello la decisione della causa a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Come già evidenziato con la relazione dell'anno precedente, poco efficace, ai fini dello smaltimento delle cause, appare l'istituto di cui all'art. 348 *bis* c.p.c., introdotto con legge n. 134/12 di conversione con modificazioni del D.L. n. 83/12, che permette di dichiarare l'inammissibilità dell'appello “quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”.

Ciò trova, infatti, spiegazione nella primaria ragione che molti dei giudizi trattati dalle due sezioni si presentano oggettivamente complessi e necessitano di un esame attento e meticoloso; detta complessità, lo studio anticipato, richiesto ai fini di una pronuncia di tal genere (al pari di quello necessario per la redazione di una sentenza), e la motivazione, pur succinta, ma sempre richiesta, dei provvedimenti, non permettono di dare un giudizio positivo sull'istituto in questione, tenuto conto, peraltro, da un canto, che l'impegno richiesto appare quanto mai gravoso in considerazione dell'ordinanza da adottare (inammissibilità dell'impugnazione) e, dall'altro, che, praticamente, l'eccezione in questione viene formulata automaticamente dalle parti, quasi come formula di stile, con ulteriore aggravio per i consiglieri, i quali, anche per le ipotesi di insussistenza dei presupposti, devono riservarsi, riferire in camera di consiglio ed emettere, infine, le ordinanze di rigetto.

Quanto ai riti applicati nei giudizi di primo grado, l'istituto del processo sommario di cognizione di cui all'art. 702 *bis* c.p.c., destinato dal legislatore a ridurre i tempi di durata del processo, ha avuto un rilevante incremento numerico (dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 risultano iscritti n. 1303 procedimenti rispetto ai n. 850 del periodo precedente) e ne aumenterà sensibilmente l'applicazione per effetto del d.lgs. n. 150/2011.

Nel prossimo futuro andrà pure verificato il dato relativo al potere del giudice, previsto dal recente d.l. n. 132 del 12 settembre 2014 (convertito con legge n. 162 del 2014) in funzione di un'accelerazione della trattazione della lite, di disporre il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione (così come auspicato nelle relazioni degli anni scorsi).

A suo tempo il processo sommario è stato esteso altresì ai procedimenti di opposizione alla stima, trattati in unico grado dalla Corte di Appello, conclusi quindi con ordinanza, il cui impegno per i consiglieri è in buona sostanza pari a quello necessario per la redazione di una sentenza.

Un rilevante effetto deflattivo si è raggiunto con l'attenuazione del nesso di strumentalità tra cautela e merito, operante a far tempo dal 1° marzo 2006 a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 80/2005, e la conseguente tendenziale stabilità del provvedimento cautelare – come si è già rilevato nelle precedenti relazioni – hanno comportato l'auspicato effetto deflattivo del giudizio di merito (apprezzabile nella misura del 70-80% presso il Tribunale di Catania), almeno per quanto riguarda i giudizi di merito conseguenti a procedimenti nunciatori e possessori.

Con riferimento all'applicazione dei provvedimenti, interinali ed anticipatori, previsti dagli artt. 186 *bis*, *ter* e *quater* c.p.c., deve ancora osservarsi che il fine deflattivo perseguito dal legislatore con l'introduzione di tali strumenti di tutela sommaria non cautelare non può ritenersi realizzato.

In particolare, l'ordinanza *ex art. 186 bis* ha avuto una modestissima applicazione per la marginalità delle ipotesi processuali nelle quali il credito non viene, seppur in parte, fatto oggetto di contestazione. Da ultimo, poi, la modifica apportata al disposto di cui all'art. 648, primo comma, del d.lgs. n. 231/2002, con la possibilità di munire il decreto ingiuntivo opposto della parziale provvisoria esecutorietà proprio in presenza di una non contestazione, ha ulteriormente ridotto l'applicazione dello strumento in questione, in precedenza generalmente chiesto e adottato proprio in occasione dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di superare le difficoltà incontrate dall'interprete nel riconoscere la provvisoria esecutorietà limitatamente ad una sola parte del credito portato dal monitorio opposto.

Parimenti, applicazione assolutamente modesta ha avuto, anche l'ordinanza ingiuntiva *ex art. 186 ter*: ciò non soltanto per l'incompatibilità (ritenuta dai più) della stessa con le caratteristiche dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ma, anche e soprattutto, per l'inutilità dello strumento ove non supportato dal riconoscimento dell'immediata esecutività, subordinata, a sua volta, alla ricorrenza dei presupposti sanciti dall'art. 642 c.p.c. o, in caso di resistente costituito, a quelli di cui all'art. 648 c.p.c.

L'ordinanza anticipatoria di cui all'art. 186 *quater* è stata talora adottata nei giudizi aventi natura tipicamente ed esclusivamente risarcitoria, se caratterizzati da questioni in fatto o diritto non particolarmente complesse.

La non immediata intelligibilità del dato normativo ha poi generato, sia in dottrina che in giurisprudenza, fondati dubbi sulla possibilità di utilizzare l'ordinanza anticipatoria di condanna nei giudizi nei quali la statuizione di condanna appare consequenziale ad un'azione di mero accertamento o costitutiva: dubbi interpretativi, questi, che hanno determinato una consistente riduzione dell'ambito applicativo concreto dell'ordinanza *ex art. 186 quater* c.p.c.

Opportunamente, l'art. 2 della citata legge n. 263/2005, ha sostituito il quarto comma dell'art. 186-*quater* ed introdotto la previsione secondo cui l'ordinanza *ex art. 186-quater* acquista l'efficacia della sentenza impugnabile se la parte intimata non manifesta nei termini indicati la volontà che sia pronunciata sentenza, laddove la previgente disposizione collegava tale effetto all'espressa dichiarazione di rinuncia alla sentenza ad opera della parte intimata.

EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE

Il d.lgs. n. 28 del 2010, così come modificato ed integrato dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98, ha introdotto nel nostro ordinamento una riforma rilevante, con cui è stato offerto alle parti uno strumento generale alternativo alla via giudiziale.

Si auspica che la reintroduzione della condizione di procedibilità della mediazione civile e commerciale possa consentire nel nostro Paese quell'evoluzione culturale in grado di determinare lo sviluppo degli strumenti di giustizia alternativa, tale da determinare una successiva diminuzione nella domanda di giustizia agli organi giurisdizionali.

La nuova mediazione obbligatoria è un'opportunità che tutti devono saper cogliere, ma che può funzionare solo con l'aiuto di tutti gli operatori del diritto, e in particolare dei giudici, che oggi hanno la possibilità di prescrivere alle parti di tentare la mediazione, nonché degli avvocati, chiamati ora a garantire la propria assistenza obbligatoria.

A seguito della detta riforma legislativa del 2013, si è assistito ad un incremento, pur lieve, del numero di domande depositate presso la Camera di Commercio di Catania; dei suddetti procedimenti, ne sono stati accettati pochi, mentre altri non si sono protratti oltre il primo incontro programmatico previsto dalla nuova normativa; purtroppo il dato negativo è rappresentato dalla tendenza della parte invitata a non aderire alla mediazione, rendendo perciò vano il tentativo della parte istante.

Tutti gli uffici del distretto non esprimono un giudizio positivo sull'istituto della mediazione, come conclamato dalla assoluta modestia delle omologazioni dei verbali di accordo; tuttavia, ciò potrebbe essere giustificato dal breve tempo trascorso dall'inizio della sua operatività, restando auspicabile che effettivamente si realizzi, con il tempo, l'effetto deflattivo cui il legislatore si pone di raggiungere.

PARTE TERZA

LA GIUSTIZIA PENALE

PROBLEMATICHE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, DEL PROCESSO PENALE E DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nell'esaminare l'andamento del settore penale nel decorso anno giudiziario – a distanza di un anno e più dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 155 del 2012 che ha disposto la soppressione delle sezioni distaccate e il relativo accorpamento alle sedi centrali – non può non prendersi le mosse da un primo bilancio circa l'attuazione e gli esiti di tale riforma.

Bilancio certamente provvisorio, atteso che sin dall'entrata in vigore della riforma era a tutti noto che gli effetti ultimi della stessa si sarebbero avuti solo a distanza di anni dall'inizio della sua attuazione.

Ma pur tenendo ben presente tale prospettiva, alcune considerazioni possono sin da ora essere sviluppate.

Considerazioni che, a ben vedere, sembrano confermare le valutazioni già da tempo e da più parti manifestate circa le cause e i rimedi dei mali che affliggono il sistema giustizia.

E, invero, non vi è dubbio che il problema di fondo che “affanna” il sistema giustizia è dato dall'eccessiva sproporzione esistente tra il numero dei processi e le “potenzialità” della “macchina giustizia”, ed è altrettanto ovvio ed indubbio che tale problema lo si può risolvere solo incidendo su tale sproporzione e, quindi, incidendo sul numero dei processi e/o incrementando le potenzialità della “macchina di giustizia”.

A quest'ultimo proposito due sono le possibili direttive d'intervento, certamente non alternative l'un l'altra bensì, al contrario, coesistenti: da un lato, occorre incrementare la produttività del sistema tramite apposite riforme di carattere organizzativo e di carattere più propriamente processuale, e, dall'altro, occorre aumentare il personale giudiziario ed il personale di cancelleria e, più in generale, il personale amministrativo, senza il quale la migliore riforma organizzativa e processuale non potrà mai avere alcun effettivo e duraturo risultato utile.

Peraltro, è bene chiarire che per incremento di personale, non s'intende tanto un aumento delle piante organiche (anche se, in alcuni casi, ciò sarebbe anche opportuno: soluzione questa certamente auspicabile ma difficilmente realizzabile in tempi di mancanza di risorse economiche), quanto piuttosto una copertura delle piante organiche oggi esistenti.

Ed invero, i primi risultati dell'attuazione della riforma organizzativa della soppressione delle sedi distaccate testimoniano in maniera palese quanto appena osservato.

E, infatti, le unità di personale giudiziario ed amministrativo, che in seguito all'attuazione della soppressione delle sedi distaccate sono state trasferite dalla periferia al centro, spesso sono state delle unità non aggiuntive, bensì di copertura, parziale copertura, delle vacanze di organico preesistenti; sicché – a fronte del consistente ulteriore flusso di processi che sono confluiti (nel tribunale etneo circa cinquemila processi monocratici in più) e che confluiranno presso le sedi centrali – non si è avuto alcun aumento effettivo di organico, ma solo una parziale riduzione delle carenze; difficilmente, quindi, in una situazione del genere la riforma organizzativa della soppressione delle sedi distaccate sarà in grado di garantire i risultati ed i miglioramenti sperati ed attesi.

A ciò si devono aggiungere gli annosi problemi di carenze di strutture; carenze queste notevolmente accentuatesi in seguito all'arrivo, presso gli insufficienti locali del complesso di piazza Verga, di personale e fascicoli provenienti dalle sedi distaccate soppresse.

Passando all'altro aspetto del problema delle carenze del sistema giustizia, ovvero quello connesso al sempre crescente “alluvionale” numero di processi che “ingolfano” la macchina della giustizia, non c'è dubbio che un'effettiva, incisiva e risolutiva soluzione è costituita da quelle riforme legislative in grado di ridurre o, comunque, contenere, il carico dei ruoli degli uffici giudiziari.

Tale riduzione passa principalmente, come da sempre e da più parti auspicato, da un'efficace e consistente depenalizzazione.

A tal proposito, deve qui ricordarsi la recente novella di cui alla legge 28 aprile 2014 n. 67 che all'articolo 2 ha dato delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria, prevedendo espressamente che, entro diciotto mesi dell'entrata in vigore della legge (ottobre 2015), il Governo emani uno o più decreti legislativi con i quali trasformare in illeciti amministrativi diverse fattispecie delittuose attualmente esistenti, tra le quali vanno richiamate, in particolar modo, tutti i reati, salvo alcune eccezioni espressamente indicate dalla legge delega, per le quali è prevista la sola pena dell'ammenda o della multa: i delitti di cui agli artt. 527, primo e secondo comma, c.p., il delitto di cui all'art. 528 c.p., limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, e le contravvenzioni previste dagli artt. 652, 659, 661, 688 e 726 c.p.

I detti decreti dovranno, altresì, abrogare (comma 3 del citato articolo 2) i delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste dall'art. 491, e i delitti di cui agli artt. 594 (ingiuria), 627, 631, 632 e 633, primo comma,

c.p., escluse le ipotesi di cui all'art. 639 *bis*, 635 primo comma e 567 c.p. Tra i reati da trasformare in illecito amministrativo va ricordata anche la fattispecie di cui all'art.10 *bis* del decreto legislativo 25/7/1988 n. 286, ovvero la c.d. immigrazione clandestina.

Altra modifica normativa introdotta con la citata legge n. 67 del 2014, finalizzata a ridurre il carico dei processi pendenti, è stata quella della sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 3 e 4). In questo caso, diversamente dalla depenalizzazione sopra esaminata, la modifica legislativa è di immediata attuazione.

Con tale modifica, introducendo l'art. 168 *bis* del codice di rito, si mira ad evitare, tramite, per l'appunto, l'istituto della sospensione, che il procedimento prosegua giungendo alla fase dibattimentale, riducendo in tal modo, conseguentemente, il carico dei ruoli di udienza.

Tale riforma è da poco entrata in vigore, e, pertanto, non si dispongono ancora di dati rilevanti circa l'effettivo impatto di simili modifiche sull'incidenza delle pendenze processuali. Di certo è, però, che la validità e l'efficacia di tali istituti, vanno di pari passo con adeguati potenziamenti dei servizi e delle strutture dell'affidamento sociale e dei lavori di pubblica utilità, nonché dei relativi controlli, tramite i quali dovrà realizzarsi l'istituto della messa alla prova.

Ulteriore modifica legislativa – realizzata sempre con la novella di cui alla legge del 28 aprile 2014 e che dovrebbe anch'essa comportare un alleggerimento dei ruoli di udienza – è costituita dalla nuova disciplina in materia di costituzione delle parti nonché, e soprattutto, di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili (artt. 9,10 e 11 L. 67 del 2014); modifiche queste che, in ottemperanza con le reiterate pronunce della Corte di Strasburgo, hanno radicalmente mutato la disciplina del processo in contumacia, portando a compimento tale adeguamento, iniziato con la novella del 2005 relativa alla modifica della disciplina della restituzione in termini di cui all'art. 175, comma secondo, c.p.p. (modifiche queste ultime in verità solo parziali, appunto perché nei confronti dell'imputato “assente involontario” occorre garantire non solo e non tanto il diritto all'impugnazione, quanto, ancora più a monte, il diritto a che nemmeno si celebri il processo di primo grado se e in quanto non sia realmente portato a conoscenza dell'imputato la pendenza del “suo” processo).

Ed, infatti, il nuovo articolo 420 quater del codice di rito prevede espressamente, in sede di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, che – qualora l'imputato non risulti reperibile al domicilio risultante dagli atti, e sempre che non abbia eletto domicilio e/o non abbia nominato un difensore di fiducia, e/o non sia stato arrestato – vengano disposte ulteriori ricerche a

mezzo della polizia giudiziaria e se, nonostante tali ulteriori ricerche, non sia possibile consegnare personalmente all'imputato la notifica, il relativo processo vada sospeso con apposita ordinanza.

Prescrive, di seguito, l'art. 420 quinquies c.p.p. che, alla scadenza di un anno dall'avvenuta sospensione (o anche prima quando se ne ravvisi l'esigenza), il giudice disponga nuove ricerche, sempre a cura della polizia giudiziaria, a conclusione delle quali, se l'esito è positivo, viene revocata l'ordinanza di sospensione con conseguente prosecuzione del processo, previa fissazione di nuova data di udienza e relativa notifica alle parti, mentre se l'esito è negativo, il processo rimane sospeso per un ulteriore anno. Alla scadenza dell'anno occorrerà ripetere la procedura, e ciò fino a quando non matureranno i termini di prescrizione. A tal fine è stato modificato anche l'art. 159 c.p., introducendo il comma quarto che prevede che, in caso di sospensione ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'art. 161 codice penale.

Ne consegue, dunque, che tutti i processi nei confronti degli irreperibili che, con la vecchia normativa, andavano regolarmente trattati, con la nuova disciplina, invece, verranno sospesi in attesa della prescrizione, a meno che, durante i periodi di sospensione, l'imputato non venga reperito.

In materia di termini di prescrizione va, però, precisato che l'art. 12 della citata novella ha modificato l'art. 159 del codice penale prevedendo la sospensione dei termini di prescrizione in caso di sospensione del procedimento disposta ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. (così il nuovo 3 *bis* aggiunto all'art. 159 c.p. dopo il n. 3), fermi restando, comunque, i termini massimi di prescrizione di cui all'art. 161, comma secondo, c.p. (si veda, in tal senso, il nuovo quarto comma dell'art. 159 c.p., introdotto col citato art. 12 della legge n. 67 del 2014).

Con riguardo all'ordinanza di sospensione del processo, va rilevato che l'art.14 della legge di riforma ha introdotto l'art. 143 *bis* disp.att. c.p.c., secondo il quale *“quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'art. 420 quater del codice la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati, di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981 n. 121 e successive modificazioni”*.

Per concludere sull'argomento va ricordato che la norma transitoria è stata introdotta solo successivamente all'entrata in vigore della legge di riforma (con legge 11 agosto del 2014 n. 118), prevedendo che la nuova normativa non si applica a quei processi per i quali, alla data di entrata in vigore della

nuova normativa, sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, e sempre che l'imputato non sia stato dichiarato contumace, nel qual caso, nonostante sia stato già emesso il dispositivo di primo grado al momento dell'entrata in vigore della legge, nel relativo processo continuerà ad applicarsi la vecchia normativa (in definitiva nell'immediato la nuova normativa si applica solo in primo grado, nei gradi successivi continuerà per il momento ad applicarsi la vecchia normativa).

Per quanto riguarda i giudizi d'impugnazione, le modifiche apportate con la novella n. 67 del 2014 riguardano essenzialmente il vecchio processo contumaciale, oggi processo in assenza dell'imputato. Infatti, venuta meno la figura dell'imputato contumace, sono conseguentemente venute meno le norme relative a tale figura; e così l'art. 10, quinto comma, legge n. 67 del 2014, prevede la modifica dell'art. 548, comma terzo, c.p.p., stabilendo che, non sussistendo più la figura dell'imputato contumace, non deve più procedersi alla notifica dell'estratto contumaciale; conseguentemente, con l'art.11 della legge n. 67 del 2014, è stata prevista anche la modifica della lettera d) dell'art. 585 c.p.p., stabilendosi la soppressione delle parole "*imputato contumace*".

In definitiva, a seguito della novella legislativa, i termini per proporre impugnazione per l'ex imputato contumace - oggi imputato assente - decorrono non già dalla notifica dell'estratto contumaciale (che, per l'appunto, non è più prevista), bensì dai "tradizionali" accadimenti di cui all'art. 585, comma secondo, c.p.p.

Sempre in materia di processo celebrato in assenza dell'imputato, l'art. 11, comma terzo, della citata novella legislativa prevede l'introduzione del nuovo comma 5 *bis* dell'art. 604 c.p.p., che stabilisce che il giudice di appello annulli la sentenza di primo grado e disponga la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza sia stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado; analogamente per il processo giunto fino alla sentenza di secondo grado, l'art. 11, quinto comma, della legge n. 67 del 2014, introducendo l'art. 625 *bis* del codice di rito ("*rescissione del giudicato*") prevede che il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere alla Corte di cassazione la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza sia stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. In tal caso, se la Cassazione accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Per quanto concerne la data dalla quale decorrono i termini per presentare le dette impugnazioni, essa è quella "tradizionale" prevista dall'art. 175, comma primo, c.p.p., ovvero la data in cui è cessato il fatto costituente caso

fortuito o forza maggiore che ha impedito all'interessato la conoscenza del processo.

A proposito dell'art. 175 c.p.p., occorre ricordare che l'art. 11, comma sesto, legge n.67 del 2014 ha sostanzialmente soppresso nei confronti dell'imputato contumace – figura che, per come già evidenziato, non esiste più nel nuovo regime processuale - il secondo comma dell'art. 175 c.p.p.; ciò significa, verosimilmente, che nei confronti dell'imputato assente non sussiste più la presunzione di conoscenza della pendenza del procedimento.

Il già citato nuovo comma 5 *bis* dell'art. 604 c.p.p. -così come introdotto dall'art. 11, comma terzo, legge n. 67/2014 – prevede, altresì, che, nei casi in cui si è proceduto in primo grado in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe invece dovuto provvedere ai sensi dell'art. 420 ter o 420 quater c.p.p. (e, quindi, in caso di impedimento a comparire del difensore o dell'imputato o nel caso in cui si sarebbe dovuto sospendere il procedimento), il giudice di appello debba dichiarare la nullità della sentenza e disporre il rinvio degli atti al giudice di primo grado.

Analogamente, in seguito alla modifica dell'art. 623, comma primo, lett. b) codice di rito, di cui all'art. 11, comma quarto, legge n. 67 del 2014, la Corte di Cassazione, se annulla una sentenza di condanna nei casi previsti dall'art. 604 commi 1, 4, e 5 *bis*, deve disporre che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado.

Venendo al problema del sovraffollamento carcerario, deve osservarsi che, in effetti, a seguito delle novelle legislative, ma, e soprattutto, a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, che ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli della legge in materia di stupefacenti nella parte in cui non distinguono tra droghe pesanti e droghe leggere, la popolazione carceraria si è ridotta, passando, a livello nazionale, da n. 60.197 detenuti nel marzo del 2014 a n. 54.414 detenuti al 31 luglio del 2014.

Ed invero, in conseguenza della citata sentenza della Consulta, con riferimento ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti c.d. leggere, la pena edittale è tornata ad essere quella prevista dalla legge previgente (la c.d. legge Iervolino-Vassalli), che prevedeva una pena ben minore rispetto alla modifica operata dalla c.d. legge Fini-Giovanardi dichiarata incostituzionale.

Peraltro, considerato che, a seguito di recente arresto della S.C. (Sezioni unite 29 maggio 2014-14 ottobre 2014), la “nuova pena” trova applicazione anche in relazione ai processi già definiti con sentenza passata in giudicato, tramite il relativo giudizio di esecuzione (ma solo per pena non eseguita), gli effetti della decisione della Consulta sulla popolazione carceraria saranno sempre più avvertiti.

Invero la citata sentenza delle Sezioni unite fa riferimento specifico non già agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, bensì agli effetti di cui alla sentenza n. 251 del 2012, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art.69, quarto comma, c.p. nella parte in cui vietava di valutare come prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art.99, quarto comma, c.p.; tuttavia, considerato che la problematica si pone in termini sostanzialmente identici sia per la sentenza n. 251 del 2012 che per la sentenza n. 32 del 2014, ne consegue che quanto statuito con la sentenza citata vale anche in relazione alle “nuove pene” previste per le droghe leggere in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.

Ma la causa che ha verosimilmente maggiormente inciso nel senso della riduzione della popolazione carceraria, è stata la modifica disposta con il decreto legge del 20 marzo 2014, convertito con legge n.79 del 16 maggio 2014; tale novella infatti, abbassando il limite edittale per le ipotesi di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. n. 309 del 1990 – oggi ipotesi autonoma di reato (il c.d. spaccio di lieve entità) – stabilendo una pena edittale da sei mesi a quattro anni, ha precluso per tale ipotesi di reato la possibilità dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, atteso che l'art. 280 c.p.p., così come modificato dal d.l. 1° luglio 2103 n. 78, convertito con legge 9 agosto 2013 n. 94, stabilisce che non può essere applicata la custodia in carcere per delitti consumati o tentati per i quali è prevista una pena della reclusione inferiore nel massimo ad anni cinque.

Ulteriore causa di riduzione della popolazione carceraria è costituita dalla recente modifica dell'art. 275, comma 2 *bis*, c.p.p., di cui all'art. 8, comma primo, d.l. 26 giugno 2014 n. 92, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 117; e, infatti, con tale novella è stato disposto che non può applicarsi la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena definitiva irrogata non sarà superiore a tre anni; ovviamente, a maggior ragione, tale divieto sussiste ogni qual volta il giudice (di primo o di secondo grado) condanni l'imputato ad una pena non superiore ai tre anni, per cui, in tali casi, qualora l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, il giudice deve disporre o l'immediata liberazione o, sussistendone i presupposti, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.

Da ultimo, infine, si rileva che, sulla riduzione della popolazione carceraria, hanno inciso anche le modifiche apportate all'art. 656 c.p.p. dal d.l. 1° luglio 2013 n. 78, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 94, che ha in parte esteso i casi in cui, in sede di esecuzione della pena, può farsi ricorso alle misure alternative alla detenzione carceraria.

Venendo alla disamina delle situazioni relative ai singoli uffici giudiziari del distretto, iniziando dal Tribunale di Catania (ma considerazioni sostanzialmente analoghe possono farsi anche per gli altri Tribunali), di certo l'aspetto che presenta le maggiori criticità è costituito dai giudizi monocratici, aumentati in numero esponenziale, sia perché alcuni dei reati rientranti nella competenza del giudice monocratico – si pensi, ad esempio, ai reati in materia di famiglia ed, in particolar modo, ai reati di cui all'art. 612 *bis* c.p. – aumentano progressivamente, sia perché, a seguito della soppressione delle sedi distaccate, tutti i processi monocratici che prima erano esitati presso tali sedi sono ora confluiti presso la sede centrale.

A questo proposito deve qui ribadirsi che, a fronte di questo aumento esponenziale del numero dei processi, non è corrisposto un aumento effettivo dei giudici assegnati alle singole sezioni; e, infatti, come sopra già evidenziato, spesso i giudici che prima prestavano servizio presso le sedi distaccate – e che successivamente alla soppressione di tali sedi sono stati assegnati alla sede centrale – non hanno rappresentato un effettivo aumento dei giudici assegnati alle singole sezioni, in quanto, nella maggior parte dei casi, questi “nuovi giudici” sono andati a coprire scoperture di organico esistenti da tempo; scoperture d'organico che, peraltro, continuano a sussistere.

È di tutta evidenza, quindi, che, in una situazione del genere, le criticità e le sofferenze nella gestione e trattazione dei relativi fascicoli, non possono che aumentare.

Discorso del tutto analogo è da farsi per quanto concerne il personale di cancelleria, le cui difficoltà operative diventano giorno dopo giorno sempre più evidenti e difficilmente gestibili.

In tale situazione di cronica deficienza, un ruolo sempre più insostituibile per evitare il collasso del giudizio monocratico è svolto dalla magistratura onoraria; ed, invero, è oggi ormai impensabile pensare al giudizio monocratico senza la presenza della magistratura onoraria; presenza che, anzi, va incrementata sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo, favorendo, a quest'ultimo proposito, la specializzazione dei singoli giudici, tra i quali, quindi, sarebbe forse opportuno suddividere il carico del ruolo a seconda delle singole specializzazioni, nonché favorendo un effettivo e proficuo aggiornamento professionale.

La maggiore specializzazione della magistratura onoraria consentirebbe, altresì, una diversa ripartizione del carico del ruolo tra magistratura onoraria e magistratura togata, consentendo a quest'ultima di dedicarsi esclusivamente ai processi di maggiore complessità tecnica e/o di maggiore rilevanza sociale.

A fronte di un tale maggiore impegno professionale, diventa ormai sempre più improcrastinabile un nuovo assetto normativo della magistratura onoraria, con specifico riferimento al profilo economico e previdenziale.

Tra i processi di maggiore complessità tecnica e di maggiore rilevanza sociale, vi sono certamente i processi per colpa medica nonché i processi relativi ad infortuni sul lavoro.

A proposito di tali tipi di processi, particolarmente per quelli aventi ad oggetto episodi di colpa medica, va evidenziata la loro proliferazione e va segnalata la rilevanza che in simili processi assumono i pareri tecnici (sia di perito d'ufficio che di consulenti di parte).

La necessità di un perizia medica, nella maggior parte dei casi, richiede delle competenze specialistiche ed il ricorso a professionisti particolarmente esperti e competenti della singola branca d'interesse, oltre che capaci nel far comprendere a dei non tecnici, quali sono gli operatori del diritto (giudici ed avvocati), le peculiarità del singolo caso; ricorso ed individuazione del professionista che non sempre si presenta di facile, sicura e pronta risoluzione da parte del giudice procedente.

A tal fine, sarebbe opportuno, come da più parti e da tempo suggerito, predisporre a livello nazionale, al fine anche di prevenire eventuali “condizionamenti territoriali”, un apposito albo, concordato magari con i rappresentanti delle categorie mediche, dal quale attingere, sicuri soprattutto della particolare competenza e capacità dei soggetti coinvolti, i nominativi da utilizzare per i singoli processi.

Sempre in materia di competenza del giudice monocratico, anche in relazione al decorso anno giudiziario, deve segnalarsi il costante incremento dei reati in materia di spaccio di stupefacenti.

A quest'ultimo proposito si rileva, tuttavia, che, in seguito alle recenti modifiche normative sopra richiamate, considerato che particolarmente per le ipotesi di lieve entità non è più applicabile la custodia cautelare in carcere, e rilevato, altresì, che comunque, la custodia cautelare in carcere non può essere applicata o mantenuta in relazione ai fatti/reato per i quali si ritiene di dover applicare una pena non superiore ai tre anni (pena quest'ultima divenuta sempre più probabile in caso di spaccio di c.d. droghe leggere, in assenza di recidiva), è forse auspicabile che, soprattutto per il c.d. piccolo spaccio, in assenza di recidive, si proceda a piede libero, alleggerendo, in tal modo, sia il ruolo degli uffici del G.I.P. e del Tribunale del Riesame, sia i ruoli del decidente, il quale, nel caso di procedimento con imputato in stato di libertà, dispone evidentemente di maggiore “spazio” e tempo per la decisione del relativo processo.

Costante è stato pure l'incremento dei processi a carico di cittadini extracomunitari; in relazione a tali processi non può che ribadirsi le difficoltà che spesso s'incontrano nell'individuazione e nel pronto reperimento di interpreti in grado di comprendere le diverse lingue parlate dagli imputati.

A proposito di questi processi deve altresì segnalarsi come, a seguito alle modifiche legislative intervenute in materia di processo in assenza, diviene particolarmente rilevante l'elezione di un domicilio, atteso che, in caso di successiva non reperibilità dell'imputato, il relativo processo andrebbe altrimenti sospeso in attesa del reperimento dell'imputato (evenienza piuttosto improbabile) o del maturare della prescrizione.

In merito a tali processi deve, inoltre, segnalarsi che, nei casi in cui la prova a carico è costituita da dichiarazioni provenienti da altri soggetti extracomunitari (si pensi ai processi in materia di favoreggiamento dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato), stante la giurisprudenza della CEDU a proposito dell'utilizzazione di atti successivamente divenuti irripetibili – ipotesi questa che si verifica in caso di irreperibilità del teste – appare quanto mai opportuno procedere all'assunzione delle relative prove in sede d'incidente probatorio.

Passando ai reati di competenza collegiale il numero dei processi è sostanzialmente costante; in relazione a tali processi, anche per il decorso anno giudiziario deve segnalarsi, diversamente da quanto accade in relazione ai processi monocratici, la funzione di filtro che viene operata in sede di udienza preliminare grazie al ricorso ai procedimenti alternativi al rito ordinario. E, invero, in particolare in relazione ai reati associativi in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, per i quali sono previste pene edittali elevate, frequente è il ricorso al rito abbreviato al fine di usufruire dei relativi sconti di pena.

Per quanto riguarda, invece, i reati in materia di criminalità organizzata, sono diminuiti rispetto ad anni scorsi i processi per fatti di sangue, mentre costanti sono i processi per reati contro il patrimonio.

In ordine al contrasto alla criminalità organizzata, la risposta certamente più incisiva che lo Stato può dare a tale fenomeno, risiede soprattutto nell'azione di contrasto nei confronti della c.d. accumulazione illecita, la quale inevitabilmente finisce sempre più col soffocare le forme di economia sana presenti sul territorio.

In tale settore va ricordata l'incisiva attività svolta dal Sezione del Tribunale che tratta delle misure di prevenzione in materia di confisca di patrimoni accumulati illecitamente.

In materia di confisca dei patrimoni illeciti va ricordato che il procedimento finalizzato alla confisca può essere esperito sia in sede di processo penale, in fase di cognizione o di esecuzione (utilizzando a tal fine le esplicite previsioni in tal senso contenute nell'art. 416 *bis* c.p., nonché al primo e al secondo comma dell'art. 12 *sexies*, introdotto dall'art. 2 del d.l. 20 giugno 1994 n. 399, convertito con legge 8 agosto 1994 n. 501, che ha modificato la legge 7 agosto 1992 n. 356), sia in sede di misure di prevenzione patrimoniale.

Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi, e particolarmente nei casi in cui i beni oggetto di accertamento sono costituiti da realtà imprenditoriali, i relativi procedimenti si presentano particolarmente complessi sia per quanto concerne l'attività di gestione delle imprese sequestrate, sia per quanto concerne l'acquisizione e la valutazione delle risultanze probatorie finalizzate all'individuazione delle liquidità di provenienza non lecita utilizzate nell'attività imprenditoriale; tali aspetti rendono, quindi, quanto mai opportuno che "l'azione patrimoniale" venga esercitata al di fuori del processo penale di cognizione, al fine di evitare di appesantire la trattazione del medesimo o, peggio, di istruire senza particolari approfondimenti la relativa azione patrimoniale.

Ne consegue quindi che la sede più congeniale per "l'azione patrimoniale" è il processo di esecuzione o il procedimento di prevenzione patrimoniale.

A quest'ultimo proposito va qui ricordato come di recente sia stato emanato il c.d. codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159), che ha sostanzialmente riprodotto, senza apportare rilevanti novità, in un unico testo normativo le diverse normative vigenti in materia di prevenzione personale e patrimoniale (e in verità forse con tale iniziativa legislativa si è persa una buona occasione per razionalizzare e rendere veramente più incisiva, soprattutto sotto il profilo procedurale, la normativa in materia di prevenzione).

Come sopra già evidenziato, soprattutto nel caso in cui l'oggetto dell'azione patrimoniale è costituito da attività imprenditoriali, soprattutto se di una certa consistenza, spesso si rileva particolarmente utile, se non indispensabile, ai fini di un'esatta ricostruzione dell'evoluzione e della dinamica dei flussi finanziari utilizzati dall'impresa, procedere alla nomina di commercialisti esperti con competenze specifiche in tale genere di attività; commercialisti questi che ovviamente devono essere soggetti diversi e del tutto autonomi rispetto ai commercialisti nominati quali custodi/amministratori delle imprese sotto sequestro.

Stante, quindi, l'evidenziata importanza e al contempo complessità tecnica del procedimento di prevenzione patrimoniale, nonché il suo costante incremento, quanto mai opportuna è stata la scelta di costituire una sezione apposita con specifica competenza in tale settore; soluzione questa che peraltro favorisce anche una maggiore specializzazione.

Ma se lo strumento delle misure patrimoniali appare certamente decisivo ai fini di un effettivo contrasto al fenomeno della criminalità organizzata o comune, non altrettanto è da dirsi per quanto concerne invece lo strumento delle misure di prevenzione personali.

E, invero, considerato anche che in seguito all'evoluzione giurisprudenziale il requisito dell'attualità della pericolosità sociale è divenuto sempre più

pressante (requisito questo dell'attualità non sempre compatibile con i "tempi" della giustizia), soprattutto se si valuta lo strumento in termini di costi e benefici (i primi elevati, i secondi invero quanto mai dubbi), appare certamente lecito nutrire più di qualche riserva sulla rilevanza di simili strumenti processuali.

Peraltro, l'eventuale eliminazione di tali misure apporterebbe dei benefici sotto il profilo della riduzione dei ruoli non solo nei confronti degli organi giudiziari di primo e di secondo grado chiamati a conoscere di simili materie, ma anche in relazione ai ruoli del giudice monocratico in quanto venendo meno simili misure di prevenzione verrebbero meno anche i conseguenti reati connessi alla violazione delle prescrizioni imposte in sede di applicazione delle misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Passando alla situazione degli uffici di secondo grado, deve rilevarsi che rispetto agli anni passati, le gravi carenze di organico dei magistrati della giudicante si sono gradualmente colmate, grazie anche alla scelta di "congelare" una delle sezioni di Corte di Assise di appello; in tal modo le attuali sezioni di Corte di appello sono tutte al completo avendo ogni sezione cinque consiglieri ed un presidente.

Per contro deve, invece, constatarsi la grave sofferenza in cui versa la Procura generale a causa delle numerose scoperture; di recente sono stati pubblicati i tre posti di sostituto procuratore generale.

Restano però sempre gravi, anzi aumentano sempre più, le carenze d'organico, e quindi le difficoltà, per il personale di cancelleria.

Tuttavia, anche considerando la copertura dell'attuale organico dei giudici di secondo grado, resta però pur sempre insufficiente e gravemente deficitario e sproporzionato il rapporto tra il numero dei giudici di primo grado, monocratici e collegiali, che emettono i provvedimenti impugnabili e il numero dei giudici di appello chiamati ad esitare i relativi giudizi, e ciò anche, e soprattutto, perché spesso il ricorso all'impugnazione prescinde dalle effettive censure che possono essere mosse al provvedimento impugnato (non certo rare sono le impugnazioni fatte al solo scopo di attendere la maturazione dei termini prescrizionali).

Inoltre la "proliferazione" dei processi è incrementata anche dal fatto che, soprattutto in relazione ai processi con più imputati, l'iniziale unico procedimento viene sostituito da una pluralità di procedimenti in seguito alle legittime scelte degli imputati di procedere con le forme del rito ordinario o con quelle proprie dei riti alternativi.

E, ancora, non essendo il giudizio di appello, diversamente dal giudizio di primo grado, caratterizzato da attività istruttoria dibattimentale (tranne i rari casi di cui all'art. 603 c.p.p.), i relativi processi vengono esitati rapidamente,

necessitando ogni processo nella maggior parte dei casi soltanto di una o, tutt'al più, di alcune udienze di trattazione; il che inevitabilmente, se certamente non incrementa di per sé il numero dei processi che giungono all'esame della Corte, finisce, tuttavia, con l'incidere sensibilmente sul carico di lavoro che grava costantemente su ogni singolo componente del collegio.

Altro motivo che ha influito negativamente sul carico gravante sugli uffici di secondo grado, è stata la soppressione del c.d. "patteggiamento in appello".

Ed, invero, occorre riconoscere che il c.d. patteggiamento in appello di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 599 c.p.p., entrambi soppressi dall'art. 2, comma primo del d.l. n. 92 del 2008, al di là delle più o meno condivisibili ragioni che hanno determinato la soppressione di tale istituto, costituiva obiettivamente un'efficace "valvola di sfogo" che consentiva al sistema di riequilibrarsi. Venuto meno tale strumento senza aver previsto strumenti alternativi di analoga efficacia deflattiva, era inevitabile, e così infatti è accaduto, che il sistema andasse facilmente e rapidamente in sofferenza.

A tal proposito, si evidenzia che la Commissione istituita con decreto 10 giugno 2013 presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia "*per elaborare una proposta di interventi in tema di processo penale*", ha di recente concluso i suoi lavori, e con specifico riferimento al processo di appello, ha proposto, tra l'altro, di reintrodurre nel codice di rito, il "*concordato sui motivi di appello*" (nuovo articolo 599 bis).

Concludendo in termini generali non può che ribadirsi quanto già osservato anche nelle relazioni dagli anni precedenti, ovvero che la soluzione delle criticità del sistema presuppone o un aumento del numero dei magistrati, del personale di cancelleria e delle relative strutture logistiche, a cui è demandato il compito di esitare i relativi processi, e/o una riduzione del numero dei processi pendenti, realizzata tramite opportune modifiche legislative in grado di incidere sulle peculiarità del sistema normativo attualmente vigente che generano simili elevati numeri di pendenze processuali nei vari gradi di giudizio.

TRIBUNALI E GIUDICI DI PACE

Tribunale di Catania

Presso il Tribunale etneo si registra un aumento sensibile delle sopravvenienze, nonché un conseguente aumento delle pendenze, sia dei processi penali trattati con il rito collegiale, sia dei processi con rito monocratico.

Infatti, al 30 giugno 2013, erano pendenti n. 501 processi di competenza collegiale, mentre al 30 giugno 2014 ne risultano pendenti n. 657.

Parimenti, i processi di competenza monocratica pendenti al 30 giugno 2013 erano n. 4.324, mentre, al 30 giugno 2014, risultano n. 9.800 (compresi, peraltro, quelli provenienti dalle soppresse sezioni distaccate).

Lodevole, comunque, si è rivelato il lavoro svolto dai magistrati delle sezioni penali del dibattimento, i quali, comunque, pur in presenza di numerose vacanze in organico, hanno complessivamente definito, nel periodo considerato, una quantità considerevole di processi, superiore rispetto a quella relativa al periodo precedente, giacché sono stati definiti complessivamente n. 5.171 processi a fronte di n.4.050 processi definiti al 30 giugno 2013.

I tempi medi di definizione dei processi penali – collegiali e monocratici –, avendo riguardo al dibattimento, sono assai contenuti e non si discostano da quelli dell'anno 2012/2013, e sono pari, in anni 1,75 per i procedimenti collegiali e 1,54 per i monocratici, e ciò è dovuto non solo agli sforzi ed ai sacrifici dei magistrati, ma anche a quelli del personale amministrativo che li coadiuva in modo encomiabile.

Occorre, poi, rilevare che particolarmente gravoso si è mantenuto il lavoro giudiziario connesso ai processi di rito monocratico, riguardante la massa preponderante del flusso.

Le difficoltà, inoltre, si accentuano per l'impossibilità dell'Ufficio di Procura di destinare magistrati togati alle udienze monocratiche, nelle quali, di regola, le funzioni di pubblico ministero sono svolte dai V.P.O., il cui livello di preparazione e di professionalità, non sempre si rivela adeguato al compito loro affidato.

Particolari e complessi problemi organizzativi presentala celebrazione dei processi a distanza, con il sistema della videoconferenza, con imputati detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 *bis* O.P., o nei quali, fra l'altro, deve essere assunto l'esame dei collaboratori di giustizia.

Una delle difficoltà maggiori è costituita dalla necessità di prenotare, spesso con largo anticipo, le aule attrezzate per le videoconferenze, aule che oltre ad essere in numero insufficiente in rapporto alle convergenti esigenze del GIP e del dibattimento (Tribunale e Corte di Assise), sono dislocate in località assai distanti dalla sede principale.

È, conseguentemente, auspicabile, anzi indifferibile, dotare tutte o la gran parte delle aule dibattimentali del Tribunale (sede di Piazza Verga) d'impianti di videoconferenza per la celebrazione di detti processi a distanza.

In materia di procedimenti di convalida d'arresto, la centralizzazione di tutte le udienze di convalida presso la sede principale, profondamente innovativa sul piano organizzativo, ha consentito di razionalizzare il

predetto delicatissimo settore attraverso turni settimanali di ciascuna sezione dibattimentale, accresciuta dalla partecipazione dei giudici già addetti al settore penale presso le sezioni distaccate.

Ciò ha consentito, in primo luogo, una drastica riduzione del carico di convalide verso il G.I.P.; in secondo luogo, un aumento corrispondente delle convalide ad opera delle sezioni dibattimentali; in terzo luogo, le sezioni distaccate sono state esonerate dall'impegno gravoso di garantire, per ciascuna di esse, e per i singoli magistrati assegnati, turni di una settimana. Nell'anno in esame sono state celebrate n. 898 udienze di convalida rispetto alle n. 762 del periodo precedente.

Per quanto concerne l'apporto del giudice di pace deve, purtroppo, rilevarsi che, sotto il profilo deflattivo, la previsione della competenza penale di tale organo giurisdizionale continua a rivelarsi scarsamente incisiva.

Venendo all'impatto della prescrizione sui processi penali, anche quest'anno non può che ribadirsi che la normativa introdotta dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 continua a produrre effetti disastrosi per tutte le ipotesi di reato e per taluni gravi fattispecie criminose, rispetto alle quali sono stati notevolmente ristretti i tempi di prescrizione (es. usure, reati sessuali, ecc.).

Per quanto concerne invece i flussi per tipologie di reato si segnalano i seguenti andamenti:

- 1) i delitti di cui all'art. 416 *bis* c.p. e, comunque, i delitti aggravati *ex art.* 7 D.L. 152 del 1991 non hanno subito flessioni, anzi mantengono un andamento stabilmente elevato, se non in aumento;
- 2) i delitti relativi ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309/90 (associazione e traffico stupefacenti) sono in costante incremento, nonostante l'impegno delle Forze dell'Ordine e degli uffici di Procura, e nonostante l'aumentata attività repressiva;
- 3) i reati più significativi contro la Pubblica Amministrazione (peculato, abuso, corruzione e concussione) segnano un costante aumento;
- 4) sono in fortissimo aumento i processi in materia di associazione finalizzata allo sfruttamento e al favoreggiamento della immigrazione clandestina con un impressionante crescendo, speculare al fenomeno ormai inarrestabile dello sbarco clandestino. Ovviamente continuano ad avere una notevole frequenza i delitti commessi dai cittadini stranieri, in particolare extracomunitari, in tema di sfruttamento della prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti e delitti contro la persona;
- 5) i reati societari, di bancarotta ed inerenti al diritto penale dell'economia risultano sensibilmente diminuiti; detti reati, poi, non diversamente da altre tipologie di reato, a causa delle innovazioni introdotte con la citata legge n. 251 del 2005, sono esposti al rischio concreto di estinzione

per prescrizione, effetto questo che si cumula a quello cagionato dalle precedenti innovazioni legislative, che avevano apportato la riduzione delle pene edittali in molteplici fattispecie;

- 6) notevole e costantemente massiccio il flusso dei delitti di estorsione aggravata, quale principale reato-fine e fonte di finanziamento delle associazioni mafiose, nonché dei reati di usura, rapina aggravata, associazione diretta al traffico di stupefacenti, spaccio di droga ed altro;
- 7) i delitti contro la personalità individuale (fra i quali sono preponderanti tentati omicidi, violenze sessuali, pedofilia, colpe professionali, reati contro la famiglia), segnano un costante e sempre più preoccupante incremento e sono riferibili, sovente, a processi con imputati detenuti, la cui trattazione, sia che concerna il rito collegiale, sia che concerna il rito monocratico, è sempre estremamente complessa, lunga e delicata.
- 8) in costante aumento i processi di *stalking*.

Continua a determinarsi un'inarrestabile sopravvenienza di maxi operazioni in materia di criminalità organizzata: associazioni mafiose finalizzate alla commissione di reati in materia di spaccio, rapine ed estorsioni, omicidi, associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti e associazioni finalizzate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con connesse problematiche di giurisdizione.

Allarmante l'incremento dei reati di droga con un'impressionante invasività dello spaccio su strada – anche in zone nevralgiche dei mercati di riferimento, soprattutto area catanese e siracusana.

Inquietante l'aumento dei procedimenti per spaccio nei confronti di indagati giovanissimi (spesso diciannovenni) e anche l'aumento dei procedimenti per il reato di cui all' art. 74 d.P.R. n. 309/90.

Crescente la sopravvenienza di misure cautelari per reati commessi in ambito familiare (anche omicidi e tentati omicidi) e costante la sopravvenienza di reati di atti persecutori e di atti sessuali con minorenni, anche con abuso dei poteri connessi alla posizione.

Notevole anche la sopravvenienza di procedimenti per reati di usura.

Venendo alla situazione del Tribunale del riesame, l'imponente lavoro della sezione è attestato dalla definizione, nel periodo considerato, di n. 2.352 procedimenti di riesame e n. 317 appelli cautelari, numeri superiori a quelli dell'anno precedente.

Quasi costante la sopravvenienza di misure cautelari reali, con un significativo ricorso allo strumento della confisca per equivalente o del *tantundem*, che si è rivelato strumento efficace per colpire la ricchezza da illecito, soprattutto nei procedimenti per evasione fiscale e associazione finalizzata a commettere plurime truffe aggravate in danno dell'Inps.

Passando alla disamina relativa all'Ufficio del Giudice delle indagini preliminari, per quanto concerne i dati statistici, dal prospetto della cancelleria si ricava, in primo luogo, il notevole incremento della sopravvenienza dei procedimenti, pari a n. 16.286, rispetto a n. 14.290 del periodo precedente, con una pendenza finale di n. 15.607 procedimenti e n. 11.407 procedimenti esauriti.

Il numero dei decreti penali emessi (n. 5.909), è diminuito rispetto a quello dell'anno precedente (n. 6.919), egualmente il numero dei decreti penali divenuti esecutivi (n. 1.525, a fronte di n. 1.724 dell'anno precedente).

L'aggravio della sopravvenienza è tanto più grave ove si consideri che, nel biennio precedente, essa si attestava mediamente su circa n. 11.000 nuove iscrizioni.

Si segnalano, qui di seguito, i seguenti dati relativi alle principali attività svolte dai magistrati della sezione:

- 1) le intercettazioni telefoniche ed ambientali (tra autorizzazioni, convalide e proroghe), rispetto al corrispondente periodo precedente, manifestano una riduzione, passando da n. 6.926 a n. 5.033;
- 2) l'incidenza del ricorso ai procedimenti speciali (giudizi abbreviati, applicazione di pena, giudizi immediati, procedimento per decreto), segna un lieve aumento rispetto al corrispondente periodo precedente, pervenendo ad una percentuale superiore all'84%;
- 3) il numero di sentenze emesse facendo riferimento alla data di deposito della motivazione, è di 463 per applicazione pena, di 753 per giudizio abbreviato, di 207 per non luogo a procedere, di 128 per non doversi procedere, di 12 per competenza e giurisdizione.

Il numero dei decreti che dispongono il giudizio è di n. 998, in aumento rispetto al periodo precedente.

Il numero dei decreti penali emessi è di n. 5.909; il numero dei decreti dichiarati esecutivi è di n. 1.525.

Passando alla situazione della Corte di Assise, si rileva che, nel periodo di riferimento, è ulteriormente cresciuta la sopravvenienza (n. 18 processi pervenuti tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014), con conseguente aumento della pendenza finale, pari a n. 32 processi, rispetto a n. 21 del periodo precedente.

Tale incremento ha imposto la riattivazione di altra sezione di Corte di Assise, attuata con decreto del Presidente del Tribunale del 4 settembre 2014 definitivamente approvato dal C.S.M., non essendo in grado una sola sezione in attività a fronteggiare il carico attuale.

L'aumento delle sopravvenienze è stato anche determinato dal sopraggiungere di processi conseguenti alle numerose e complesse indagini avviate

dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania in relazione al ben noto fenomeno della immigrazione clandestina e delle illecite organizzazioni transnazionali che operano per far sbarcare sulle nostre coste migranti provenienti da svariate nazioni africane e medio-orientali.

La ricaduta sul carico di lavoro delle Corti di Assise (soprattutto, evidentemente, di quelle aventi competenza territoriale sugli ambiti locali interessati al dilagante fenomeno) è stata determinata dalla circostanza che il delitto di cui all'art. 416, sesto comma, c.p., concernente l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati previsti dall'art. 12, comma 3 *bis*, T.U. immigrazione (e, per connessione, i reati-fine) è stato recentemente attribuito alla competenza della Corte di Assise, ai sensi della lettera d *bis*) dell'art. 5 del codice di rito, aggiunta con d.l. n. 10/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 52/2012.

Venendo infine alla materia delle misure di prevenzione – trattate da un collegio appositamente costituito con decreto del Presidente del Tribunale del 2/3/2011 ed aggregato alla IV sezione della Corte di Assise –, i proficui risultati dati da tale assetto organizzativo, hanno fatto sì che per le misure personali si è arrivati a fissare – a partire dal mese di ottobre 2012 – le udienze per i procedimenti iscritti nello stesso anno 2012. Si è, infatti, registrata una significativa riduzione del numero complessivo delle pendenze, ridottesi da n. 478 a n. 347 procedimenti.

In particolare, a fronte dei n. 203 procedimenti sopravvenuti (di cui n.19 per misure patrimoniali) si è avuta la definizione di ben n. 334 procedimenti (di cui n. 18 patrimoniali, con emissione di decreti di confisca), con un notevole incremento rispetto al decorso analogo periodo (nel quale erano stati complessivamente definiti n. 271 procedimenti, di cui n. 18 patrimoniali, con emissione di decreti di confisca).

Quanto alle sopravvenienze, se va registrato un decremento nel numero complessivo dei procedimenti pervenuti (da n. 368 a n. 203), va nel contempo evidenziata la sostanziale stabilità di quelli patrimoniali (n. 19, rispetto ai n. 18 del precedente periodo annuale), che, com'è noto, costituiscono la parte più delicata ed impegnativa dell'attività della sezione.

Tribunale di Siracusa

A seguito dell'accorpamento delle sopresse sezioni distaccate di Augusta, Avola e Lentini, operativo dal 13 settembre 2013, l'organico dei magistrati addetti alla sezione penale del Tribunale aretuseo risulta composto da nove magistrati, oltre il Presidente di Sezione.

Ai cinque magistrati che al 30 giugno 2013 risultavano assegnati esclusivamente alla sezione penale si sono, infatti, aggiunti i due magistrati, già coassegnati alla sezione penale e alla sezione distaccata di Avola, settore penale, e tre dei cinque MOT nominati con D.M. 8 giugno 2012, che hanno preso possesso dell'ufficio nel febbraio 2014.

L'organizzazione del lavoro risulta, tuttavia, ancora fortemente penalizzata dal divieto di utilizzo per le funzioni monocratiche penali, dettato dall'art 13, comma 2, d.lgs. n. 160/2006, dei magistrati ordinari di tribunale assegnatari della prima sede.

Da ciò deriva che, nel settore monocratico, sui tre magistrati più anziani (oltre che sul Presidente della sezione e sul Presidente della sezione di Assise coassegnato) gravano tutti i processi provenienti dall'udienza preliminare o introdotti con decreto di giudizio immediato del GIP, processi più complessi e per i quali non è possibile il ricorso a riti alternativi.

È auspicabile una modifica dell'art 13, comma 2, Dlgs. 160/2006, nel senso di limitare il divieto di utilizzo dei magistrati ordinari di tribunale, assegnatari della prima sede, solo alle funzioni, sicuramente più delicate, di GIP-GUP, o quantomeno di ridurre, per le funzioni dibattimentali monocratiche, a un anno dalla data di immissione in possesso la durata della limitazione funzionale.

I processi di rito collegiale complessivamente pendenti al 30 giugno 2013 non erano 251, per come risultante dal RE.GE, ma 214.

I processi sopravvenuti dal 1.7.2013 al 30.6.2014 sono stati 124.

I processi definiti nello stesso periodo 126.

I processi pendenti alla fine del periodo 206.

I processi di rito monocratico pendenti nella sezione penale al 30 giugno 2013 erano 1939.

I processi sopravvenuti sono stati 4646 (di cui 2422 dalle *ex* sezioni distaccate di Augusta, Avola e Lentini).

I processi definiti nel periodo sono 1922.

Più in particolare, con specifico riferimento al flusso per tipologia di reato si segnala un andamento sostanzialmente costante rispetto ai precedenti anni per quanto concerne i reati in materia di delitti contro la Pubblica amministrazione, di delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi e finanziamenti concessi dallo Stato e o dalla Comunità Europea, di associazione a delinquere di stampo mafioso, di tentato omicidio, di omicidio colposo.

Va, invece, segnalato l'incremento in materia di delitti contro la libertà sessuale e, soprattutto, in materia di *stalking* (art. 612 *bis* c.p.).

Per quanto riguarda, invece, i reati in materia di stupefacenti, le recenti modifiche legislative nonché il pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 32 del 2014), stanno determinando un aumento del numero delle

prescrizioni, essendosi il termine massimo (considerati gli aumenti per eventi interruttivi) drasticamente ridotto – per le cd. droghe leggere e per i fatti di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 – a sette anni e mezzo.

La strutturazione come reato autonomo dell'art 73 comma 5 del DPR 309/90 e la riduzione di pena (da sei mesi a quattro anni di reclusione) operata dal d.l. n. 36 del 20 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 16 maggio 2014, entrata in vigore il 21 maggio 2014, determina anche importanti effetti sul piano organizzativo dell'ufficio perché, essendo, per tali reati, divenuto possibile l'esercizio dell'azione penale con citazione diretta, vengono meno le limitazioni funzionali previste per i Magistrati ordinari in tirocinio e per i GOT.

Nel decorso anno giudiziario sono sopravvenuti n. 75 procedimenti per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. Ne sono stati definiti n. 63.

Sono sopravvenuti quattro procedimenti per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90.

Venendo alle misure di prevenzione, nel periodo compreso fra il 30.6.2013 ed il 30.6.2014, sono stati definiti n. 32 procedimenti in camera di consiglio per proposte di applicazione di misure di prevenzione personale. Sono sopravvenute n. 51 proposte di applicazione di misure di prevenzione personale.

Nel medesimo periodo sono stati definiti tre procedimenti relativi a misure di prevenzione patrimoniale. In due procedimenti è stata disposta la confisca dei beni. In altri due procedimenti è stato disposto il sequestro dei beni.

Il numero dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione patrimoniale pendenti è pari a sei.

Per quanto concerne, invece, la Corte di Assise, essa ha definito sei processi ed emesso n. 43 provvedimenti all'esito di udienze camerali.

Per gli altri processi – tra i quali si evidenziano quello nei confronti di venticinque imputati (alcuni dei quali in stato di custodia cautelare) di associazione per delinquere finalizzata alla immigrazione clandestina, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di falso; quello a carico di extracomunitari (cinesi), sempre imputati di delitti relativi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; quello nei confronti di Di Pasquale+8, imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di omicidi, consumati nell'ambito delle organizzazioni criminali operanti nel territorio del siracusano; altri per omicidio, che comportano, tutti, l'esame di numerosi testi e consulenti tecnici (tra cui, con sempre maggiore frequenza, esperti del RIS per esami su reperti balistici, su materiali biologici e rilievi tecnici) – è in corso un'attività istruttoria di notevole impegno.

Passando al settore G.I.P.-G.U.P., va rilevato che l'organico di quattro unità è indicato come adeguato, allo stato, a fronteggiare la situazione, sebbene

venga segnalata la prosecuzione del “*trend*” in aumento per le richieste di emissione di decreti penali di condanna, a seguito della istituzione, presso la locale Procura, del c.d. G.A.S. (Gruppo Affari Semplici), la cui gestione è stata affidata ai Vice Procuratori Onorari.

Doverosa segnalazione deve farsi in merito all’aumento esponenziale delle convalide di arresto relative al reato di immigrazione clandestina, a seguito della nota operazione “*Mare Nostrum*”, che ha sostanzialmente nei fatti “istituzionalizzato” lo sbarco di clandestini.

Conforme, invece, all’anno precedente è il numero delle disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali, così come appare sostanzialmente immutato quello delle impugnazioni.

Pure stabile rispetto al precedente periodo di valutazione appare la situazione relativa ai c.d. sequestri per equivalente, emessi con prevalenza in materia di reati contro la P.A. ed anche in materia fiscale.

La durata dei processi penali non ha subito sostanziali variazioni nel periodo in esame rispetto al corrispondente precedente periodo.

Infine, per quanto riguarda la situazione relativa all’applicazione del “mandato di arresto europeo”, va segnalato che non risulta, nel periodo in esame, l’emissione di alcun mandato.

Tribunale di Ragusa

Presso il Tribunale di Ragusa i procedimenti penali monocratici pendenti sono leggermente aumentati dai n. 2.534 del 1° luglio 2013 (compresi quelli, allora, in carico a Vittoria e Modica) ai n. 2.698 del 30 giugno 2014, nonostante l’incremento dei definiti, ascesi a n. 1.616 dai n. 1.282 dell’annata precedente (con esclusione però dei definiti dal tribunale Modica dell’anno precedente, rimasti ignoti), mentre le sopravvenienze si sono mantenute stabili (n. 1.616, a fronte delle circa n. 1.600 dell’anno prima).

Migliorata è, invece, la situazione del penale dibattimentale collegiale, le cui pendenze, dalle n. 140 iniziali, si sono ridotte alle n. 112 di fine periodo.

Le misure di prevenzione pendenti nell’anno di riferimento si sono incrementate (dalle n. 23 iniziali alle n.38 di fine periodo) a causa dell’ormai costante elevata entità delle sopravvenienze (ben n. 57, di cui n. 3 patrimoniali, a fronte delle n. 55 dell’anno precedente), mentre ne sono state definite n. 42, di cui n. 2 patrimoniali.

I procedimenti di riesame iscritti nell’anno in considerazione sono rimasti pressoché stabili (n. 79 a fronte dei n. 81 dell’annata precedente).

Nel periodo di riferimento non sono sopravvenuti al dibattimento processi per associazione di stampo mafioso e per reati contro la pubblica

amministrazione, mentre ne sono sopravvenuti ben sei per associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti o all'immigrazione clandestina.

I processi sopravvenuti per omicidio colposo sono stati sei a fronte dei sette dell'anno precedente, ma non derivanti né da infortunio sul lavoro né da violazione delle norme sulla circolazione stradale, mentre quelli per lesioni colpose gravi o gravissime sono stati 13 (undici l'anno prima); ciò in quanto i reati colposi così qualificati vengono frequentemente definiti davanti al GIP o GUP mediante il ricorso ai riti alternativi.

Si registra un solo sopravvenuto per delitti contro la libertà sessuale a fronte dei quattro del precedente periodo, mentre i furti in genere sono passati da n.176 a n. 331, di cui n. 23 in appartamento.

Ovviamente questi dati riguardano processi a carico di soggetti noti pervenuti alla fase dibattimentale perché il numero di quelli contro ignoti è molto più elevato.

Pressoché stabile è il numero dei processi per rapina ed estorsione (n. 10 a fronte degli n. 11 dell'anno precedente), mentre è sopravvenuto un solo processo per usura ed uno solo anche per bancarotta fraudolenta (l'anno prima nessuno).

Sono ulteriormente diminuiti i procedimenti per reati in materia di inquinamento e rifiuti, scesi da n. 13 a n. 8, e quelli in tema di edilizia, scesi da n. 71 a n. 29 mentre stabili sono stati i sopravvenuti per reati tributari (n. 58 al pari dell'anno precedente).

Notevolmente diminuite le sopravvenienze per il delitto di *stalking*, passate da n. 34 a n. 6, mentre si registrano ben sei processi sopravvenuti in tema di immigrazione clandestina a carico di scafisti.

Non è stato emesso alcun mandato di cattura europeo (l'ultimo risale a due anni fa), mentre risultano disposti dal locale Ufficio GIP due sequestri per equivalente.

Il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ragusa ha segnalato il continuo aumento dei processi introdotti a seguito di querela di parte.

Tribunale di Caltagirone

I reati che nel Circondario del Tribunale di Caltagirone hanno destato maggior allarme sociale sono stati: quelli legati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, favoriti dalla diffusione del relativo consumo – soprattutto fra i più giovani – e dalla presenza, nei territori di Niscemi (permane la competenza per i processi già avviati) e di Palagonia, di gruppi malavitosi organizzati per questa specifica attività delinquenziale, quelli relativi alle

associazioni a delinquere di stampo mafioso (tutti i processi che le riguardano vengono conclusi in tempi rapidi) e alle estorsioni (ordinariamente connesse alla esistenza di associazioni criminali).

Non pochi sono i reati sessuali fra i quali quelli di maggiore gravità riguardano casi nei quali i soggetti passivi sono minorenni e gli imputati rientrano nella loro sfera parentale o amicale. Considerevole è l'aumento dei reati contro la Pubblica amministrazione.

Quanto alla diversa tipologia dei reati, si rappresenta che sono stati avviati nuovi n.17 processi per delitti contro la pubblica amministrazione (+70%).

Non pendono processi per indebita percezione di contributi o finanziamenti concessi da enti pubblici o comunitari.

Non si hanno incrementi nei processi per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Tre le sopravvenienze relative agli omicidi e alle lesioni colpose derivanti da infortuni sul lavoro (-93%).

Si riducono anche le sopravvenienze relative ai reati sessuali, di pedopornografia e di *stalking* (n. 7, -73%).

In diminuzione i reati in materia di inquinamento e rifiuti, nonché di lottizzazione abusiva (n. 4, -88%).

Un nuovo processo si è avviato per associazione a delinquere *ex art.* 74 D.P.R. n. 309/1990.

Non risultano sopravvenuti procedimenti per reati informatici, falsi in bilancio e bancarotta fraudolenta e patrimoniale, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani.

In diminuzione appaiono i reati contro il patrimonio (n. 27, -57%).

In diminuzione i reati tributari (n. 11, -38%).

In aumento, ma contenute in valori assoluti, le prescrizioni (n. 4, +100%).

LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania ha segnalato che l'organico, composto da sei magistrati, oltre il presidente, è rimasto per oltre due anni scoperto per un terzo, con conseguente ricaduta negativa sulle condizioni di lavoro dei magistrati in servizio, e che solo da un anno tale scopertura è stata colmata.

Viene peraltro rilevato che l'organico stesso del Tribunale e degli Uffici di Sorveglianza di Catania e di Siracusa, concepito in rapporto ad una popolazione carceraria regolamentare, pari a metà di quella attuale, non è

più adeguato a fronteggiare le innumerevoli crescenti incombenze lavorative, spesso caratterizzate dall'urgenza di provvedere, per cui ne viene sollecitato l'aumento con almeno altre tre unità.

Nell'arco di un quinquennio il numero delle sopravvenienze è infatti raddoppiato, con un aumento delle pendenze finali, nonostante che la produttività di tutti i magistrati si sia mantenuta a livelli molto alti, mentre è atteso un ulteriore aumento delle sopravvenienze per effetto delle normative introdotte dal d.l. n. 146/2013, convertito con legge n. 10/2014, e dal d.l. n. 92/2014, convertito con legge n. 117/2014.

In particolare, con quest'ultimo provvedimento legislativo è stato riconosciuto ai detenuti sottoposti a trattamento inumano o degradante il diritto ad ottenere davanti al magistrato di sorveglianza, nell'ambito di un nuovo procedimento giurisdizionale, la riduzione di un giorno di pena ogni dieci durante i quali il richiedente ha subito il pregiudizio.

Corrispondentemente andrebbe aumentato l'organico del personale amministrativo.

Al fine di contenere gli inevitabili ritardi in tempi ragionevoli, il Presidente del Tribunale ha rappresentato che si prosegue nella prassi (virtuosa) di adottare le decisioni istruttorie non appena ciascun affare viene registrato e, contestualmente, di assegnarlo alla relativa udienza camerale, consentendo così agli uffici destinatari delle richieste istruttorie di conoscere con tempestività la data dell'udienza medesima e, conseguentemente, di programmare meglio e con maggiore efficienza la propria attività.

In tal modo si sono più che dimezzati, rispetto al passato, i tempi di trattazione dei procedimenti di sorveglianza relativi ai detenuti, atteso che allo stato tali procedimenti si concludono con ordinanze decisorie emesse mediamente nell'arco di circa cinque mesi dalla data di registrazione.

Nessun inconveniente è stato rilevato nell'esecuzione dei permessi premio, che sono stati concessi ispirandosi a sperimentati criteri di cautela.

Nuovi criteri tabellari hanno consentito di assicurare maggiore efficienza e razionalità all'attività dell'Ufficio, in particolare essendo previsto che, per quanto riguarda i procedimenti relativi a condannati detenuti, l'assegnazione dell'affare avviene non già in base al solo criterio automatico dell'ordine di registrazione, bensì in base al criterio dell'istituto di detenzione sulla cui organizzazione il magistrato di sorveglianza è chiamato a vigilare, e ciò al fine di favorire la tendenziale trattazione dell'affare da parte di quel magistrato che meglio conosce il detenuto ed il contesto carcerario in cui questi è ristretto e che quindi si presume sia nelle condizioni migliori per decidere il caso in esame.

Altra innovazione ha riguardato i criteri di composizione dei collegi giudicanti, ora tendenzialmente composti da un magistrato di sorveglianza

di Catania e da uno di Siracusa, con la conseguenza che vengono trattati indifferentemente procedimenti provenienti dall'Ufficio di Catania o da quello di Siracusa, mentre viene pure assicurata una sufficiente rotazione dei magistrati nei vari collegi in modo da evitare collegi a composizione fissa e favorire, invece, un continuo confronto e l'adozione di prassi e orientamenti giurisprudenziali tendenzialmente omogenei.

È stata pure segnalata l'innovazione consistente nell'aver preso accordi con i direttori degli istituti penitenziari del distretto al fine di rendere possibili, entro un breve periodo di tempo, i colloqui tra i detenuti ivi ristretti e il competente magistrato di sorveglianza anche per via telematica, in videoconferenza, come già concretamente avviene presso la casa circondariale di Piazza Lanza in Catania.

Riguardo alle condizioni in cui versano gli istituti penitenziari del distretto, viene riferito che, unitamente al problema del comune stato di degrado delle strutture, dovuto per lo più ad una pluriennale carenza di manutenzione per carenza di fondi e di personale, si impone il problema del sovraffollamento degli istituti carcerari che, salvo alcune eccezioni, aveva in un passato recente fatto registrare, in alcuni casi, anche punte di presenze superiori al 100% in più della capienza tollerabile prevista. Solo di recente, nel corso del 2014, tale sovraffollamento si è attenuato per una serie di concause, e in particolare per effetto dell'azione della magistratura di sorveglianza che, nel concorso dei presupposti di legge, ha concesso un numero sempre crescente di misure alternative alla detenzione.

Non si rinviene pertanto in nessun istituto del distretto una situazione tale da determinare un trattamento inumano del detenuto e, anzi, in esito all'innovativo trattamento "a celle aperte", di recente introdotto e praticato in quasi tutti gli istituti e in relazione al quale i detenuti trascorrono almeno otto ore al giorno fuori dalla loro cella, all'interno di una sezione, sono state create condizioni positive di vita per i detenuti.

La maggioranza della popolazione carceraria non risulta scontare una pena definitiva ma è detenuta in attesa di giudizio o, comunque, sulla base di un titolo di condanna non definitivo.

Gli stranieri costituiscono mediamente oltre il 30% dei detenuti presenti negli istituti penitenziari del distretto.

PARTE QUARTA
LA GIUSTIZIA MINORILE

TRIBUNALE PER I MINORENNI

I fattori di rischio incidenti sulla giustizia minorile nel distretto

Anche nel periodo che va dal 20 giugno 2013 al 1° luglio 2014 non può non rilevarsi come i fattori di rischio individuati nella relazione dell'anno precedente, quale causa della crescente domanda di giustizia minorile, siano rimasti invariati.

Il contesto territoriale di riferimento continua ad essere fortemente problematico per i mancati interventi pubblici volti alla soddisfazione dei bisogni della popolazione minorile del distretto e tenuto conto delle immutate difficoltà delle agenzie educative e dei servizi, peraltro appartenenti a diverse province con differenti sistemi organizzativi e di amministrazione pubblica.

Inoltre la Regione Sicilia è una delle poche in Italia che non ha ancora provveduto alla nomina del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, con conseguente necessità per il Tribunale minorile catanese di promuovere azioni di coordinamento e di armonizzazione degli interventi multidisciplinari per le dovute scelte di giustizia sul territorio di competenza.

Oltre a ciò è sempre più preoccupante la condizione di marginalità e di povertà di molti nuclei familiari residenti nel territorio.

Non sono, poi, ancora intervenute decisioni risolutive per fronteggiare il basso livello di istruzione primaria e secondaria e l'insufficienza delle risorse scolastiche di scuola superiore nei quartieri a rischio di devianza (quale quello di Librino che, per l'appunto, è uno dei tre quartieri inseriti nel progetto G124 di Renzo Piano sul "Rammendo delle periferie"), con conseguente mantenimento del tasso di dispersione scolastica, in particolare dopo il conseguimento del diploma di scuola media inferiore.

Gravissima nell'anno in corso è stata l'interruzione di servizi pubblici, quale quello dei corsi di formazione professionale, non più attivo dal mese di febbraio 2014 in tutta la Regione siciliana per sopravvenuta mancanza di fondi, con conseguente abbandono, di fatto, della frequenza scolastica da parte di centinaia di studenti facenti parte della popolazione minorenni imputabile (anni 14-18), con evidente pericolo di una sua inclusione perversa nel territorio e, comunque, di un'incidenza fortemente negativa sul piano psicologico nel processo di crescita e di affermazione personale.

Al fine di attivare un costante intervento nella materia della dispersione scolastica dal mese di settembre 2013 il Tribunale per i Minorenni di Catania ha partecipato al tavolo tecnico istituito presso l'Assessorato alla famiglia e alle politiche sociali di Catania che ha prodotto le "linee-guida" firmate in data 10 luglio 2014 e che sta svolgendo un'importante compito di osservazione sulla

condizione dell'istruzione nella città, con l'auspicio che tale osservazione possa essere estesa anche alle altre province del distretto.

Non può non constatarsi, altresì, la difficile condizione esistenziale di molti minori per la crisi di valori di riferimento della genitorialità e della famiglia che attraversa trasversalmente tutte le classi sociali.

Nell'anno in esame la funzione minorile è stata, infatti, chiamata ad una celere risposta di giustizia da numerose richieste in materia di tutela e protezione delle persone minorenni, per di più promosse dal Pubblico Ministero Minorile ovvero da uno dei genitori o parenti, in situazione di gravissimo pregiudizio dei minori in ambito familiare.

Sul punto può evidenziarsi l'aumento di segnalazioni e denunce per fatti di abuso e maltrattamento dei minori, nonché di comportamenti di violenza assistita intrafamiliare che ha determinato un intervento congiunto degli Uffici Minorili con la Procura della Repubblica presso i Tribunali ordinari del distretto.

Tra l'altro, in alcuni casi, i procedimenti promossi dal Pubblico Ministero Minorile hanno riguardato anche situazioni di minori inseriti in famiglie appartenenti alla criminalità organizzata e, quindi, in condizione di ulteriore e più grave pregiudizio e di abbandono. Molti sono anche i casi di solitudine esistenziale espressa attraverso un uso incontrollato del web, riguardo al quale molti genitori rivelano incapacità e difficoltà di contenimento.

Al fine di far fronte a queste situazioni il Tribunale per i minorenni di Catania nell'anno in corso ha partecipato ad un tavolo tecnico di coordinamento inter-istituzionale presso la sezione della Polizia Postale della Questura di Catania, promosso dall'associazione Save the Children, intitolato Dicam II e volto al contrasto dei reati di pedopornografia on-line, anche questo presentato lo scorso 5 dicembre con la redazione di Linee-Guida che saranno diffuse su tutto il territorio nazionale.

Una peculiarità, infine, dell'intervento minorile conseguente alla configurazione geografica del distretto, i cui territori delle tre province di Catania, Ragusa e Siracusa si affacciano sul mare, così da favorire l'ingresso irregolare di moltissimi cittadini stranieri, riguarda i minori stranieri non accompagnati dai genitori o dai parenti investiti del compito di rappresentanza e tutela, che, per un verso hanno posto difficili problemi di gestione e di applicazione della legislazione sull'immigrazione e per altro verso si sta rivelando fattore di arricchimento culturale ed umano anche per gli operatori della giustizia.

Settore civile e amministrativo

Tenuto conto dei fattori di rischio sopra esposti, in materia civile si registra un numero crescente di domande a tutela delle persone di età

minore, con conseguente iscrizione di centinaia di procedure avviate, anche indipendentemente da processi di separazione della coppia genitoriale, rilevandosi una scarsa incidenza sul carico di lavoro delle recenti riforme introdotte dalla legge n. 149 del 2012 e del conseguente d.lgs. n. 54 del 2013.

La delicatezza delle questioni sottoposte alla giurisdizione del Tribunale per i Minorenni sollecita, nel rispetto dei principi costituzionali, soluzioni d'interpretazione evolutiva, sia sotto il profilo sostanziale che processuale.

Riguardo alle questioni sostanziali, appare di rilievo, a seguito dell'ormai consolidato riconoscimento della posizione giuridica piena della persona di minore età, quale soggetto di diritti, peraltro indisponibili, per il cui esercizio appare indispensabile una rappresentanza processuale neutra, scevra da conflitti d'interesse, con conseguente nomina di tutori o di curatori speciali, l'applicazione dei diritti individuabili in primo luogo nella normativa interna costituzionalmente orientata ed ispirata ai principi sanciti nelle Convenzioni internazionali, da quella di New York del 1989 alla Convenzione sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa (Strasburgo 1996), alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza del 2000), diritto cogente dopo il Trattato di Lisbona, tenuto conto anche delle Linee Guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una Giustizia a misura di Minore del 17 novembre 2010. In secondo luogo l'applicazione di tali diritti non può non tener conto della giurisprudenza delle Corti Europee ed, in particolare, della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di "diritto al rispetto della vita familiare" per ogni persona sancito dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

Riguardo alle questioni processuali occorre sottolineare la necessità di un ulteriore miglioramento della giurisdizionalizzazione del rito e di una organizzazione dell'Ufficio che preveda la puntuale attribuzione del ruolo, comunque irrinunciabile, assegnato ai giudici onorari esperti che compongono l'organo giudicante anche al fine di superare le criticità esposte da alcuni settori dell'avvocatura al funzionamento della giustizia minorile.

A seguito delle modifiche legislative, introdotte fin dalla legge n. 149 del 2001, in riforma della legge n. 184 del 1983 sull'adozione e sull'affidamento e delle conseguenti leggi in materia di famiglia e fino all'attuale modifica dell'art.38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le materie di competenza di questo tribunale sono state trattate mediante uno schema processuale sempre più definito e volto ad ottemperare al principio costituzionale del giusto processo.

Lo schema processuale individuato e già da molti anni applicato, ora espressamente previsto dal citato art. 38, è quello del rito camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., ispirato alla dovuta flessibilità, snellezza, immediatezza e celerità, nonché mantenimento del potere officioso.

In quest'ambito viene riservata particolare attenzione alla garanzia della difesa tecnica e del contraddittorio di tutte le parti, ivi compresa la persona minore di età, anche nella fase istruttoria, e il rispetto del ruolo di terzietà del giudice minorile.

In ogni caso, come già sopra detto, la materia di competenza del Tribunale per i minorenni, volta essenzialmente alla tutela dei figli, esula, nella maggior parte dei casi, da mere questioni di affidamento o di regolamentazione dei rapporti familiari o del mantenimento economico, in ordine alle quali questioni, per il riparto di competenza, l'orientamento consolidato, allo stato, anche dopo la riforma della legge n. 219 e del d.lgs. n. 54 del 2013, rimane quello indicato dalla ordinanza della Corte di Cassazione, sezione sesta, 5 ottobre 2011 n. 20353 (trasferimento al giudice ordinario soltanto delle situazioni di pregiudizio che, fondate essenzialmente su un conflitto di coppia nell'esercizio della potestà in ordine all'affidamento del figlio o alle modifiche di regolamentazione dei rapporti familiari), sostanzialmente confermato dalla recente ordinanza della Corte di Cass., sezione sesta, 14 ottobre 2014 n. 21633.

Impegnativa è poi l'attività istruttoria per l'accertamento delle idoneità all'adozione delle coppie che formulano istanza di adozione sia nazionale che internazionale.

Per la delicatezza delle questioni trattate lo svolgimento delle procedure richiede impiego di tempo e di spazi non generalmente praticati e praticabili dalla giustizia ordinaria, atteso l'obbligo di richiedere informazioni, ex art. 738 del c.p.c., presso le agenzie educative ed i servizi territoriali e sanitari dei Comuni del Distretto e delle ASP, nonché di applicare i principi e la disciplina ormai puntualmente introdotta per l'ascolto dei minori dal dl n. 54 del 2013.

Nell'esperienza del tribunale minorile catanese è ancora applicata la disciplina di cui art. 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934, che per primo ha previsto misura di accompagnamento educativo e di protezione delle persone di minore età esposte a situazioni di rischio e di devianza. Tale strumento amministrativo, pur datato nel tempo, attraverso una interpretazione rinnovata dai principi sopra indicati e ricavabili dalle Carte internazionali e dalla Costituzione italiana, appare ancora un adeguato strumento di recupero personale ed educativo e integrazione sociale, condiviso dai genitori responsabili, e, particolarmente, allo stato, viene applicato, su richiesta della locale Procura Minorile, per la tutela dei minori stranieri non accompagnati superiori ai 16 anni di età, e quindi, dotati di una sufficiente autonomia e capacità di discernimento, in attesa dell'auspicata riforma della legislazione sull'immigrazione per questa categoria di persone minorenni.

Invero, nell'anno in corso, sono stati avviati oltre 600 procedimenti a tutela dei detti minori ed è stato necessario prevedere a livello organizzativo un

gruppo di lavoro composto dai giudici professionali e giudici onorari e dedicato a questa materia, viste le difficoltà interpretative ed applicative della normativa in vigore sull'immigrazione e la particolare delicatezza delle questioni trattate anche nel corso delle decine di ascolti dinanzi a questo tribunale.

Da quanto esposto discende l'emergenza, ancora attuale, della necessità, negli uffici minorili, di poter valutare il carico di lavoro, anche al fine della redazione del piano di gestione *ex art. 37 D.L. 98 /2011*, tenuto conto della natura e promiscuità delle funzioni, mediante l'individuazione di parametri che rappresentino la complessità della giurisdizione minorile e che, tuttavia, non vengono considerati nelle elaborazioni DIGSTAT.

Settore penale

Anche per l'anno oggetto della presente relazione deve essere rilevata una presenza della criminalità minorile catanese su livelli da primato nazionale, con conseguente necessità di una celere, significativa e puntuale risposta penale, tenuto conto anche della funzione educativa del processo.

Sul punto deve evidenziarsi che il dato di una lieve diminuzione, rispetto agli anni precedenti, del numero dei minori arrestati non è indicativo di un miglioramento della condizione minorile nel distretto, né tanto meno di una diminuzione del rischio di devianza dei minori o di appartenenza ai contesti di criminalità, anche organizzata, quanto piuttosto conseguente alle ridotte risorse del personale delle Forze dell'Ordine che, in tal modo, non possono far fronte a tutte le emergenze del territorio.

Il pericolo o l'aggregazione dei minorenni ad ambienti di criminalità sussiste per i fattori sopra evidenziati che rivelano una particolare vulnerabilità nel distretto della condizione minorile, su cui incide anche un contesto socio-economico medio basso e uno stato di grave disoccupazione.

La dispersione scolastica è sul territorio intorno al 35%, a fronte del 17% circa su tutto il territorio nazionale, e, sul punto, si rileva anche il fatto che nei quartieri a rischio della città di Catania, se pure dotati di un'efficace ed impegnata scuola media, non sono previsti istituti di scuola superiore, così da costringere i ragazzi più volenterosi a frequentare le scuole situate in zone centrali.

In questo passaggio dal quartiere periferico al centro urbano si disperdono centinaia di potenziali alunni, anche per una difficoltà di integrazione sociale, sia di ordine culturale che economico.

Il territorio della Corte d'Appello di Catania può ritenersi, quindi, ad alto rischio di devianza, come può desumersi dalla elaborazione, formulata dalla

Direttrice del CPA di Catania, dei dati relativi alla comparazione tra popolazione residente ed ingressi dei minori presso il CPA su tutto il territorio nazionale, atteso che, in particolare, dalla comparazione della popolazione residente secondo la stima dei dati elaborati dall'ISTAT al 1° gennaio 2013 emerge che nel distretto della Corte d'Appello di Catania il coefficiente di arresti di minori su 10.000 abitanti è il secondo d'Italia, subito dopo la Corte d'Appello di Roma. Il dato è ancora più preoccupante ove si consideri che il Tribunale per i minorenni di Roma è l'unico Tribunale Minorile della Regione Lazio mentre quello di Catania è uno dei quattro Tribunali siciliani per minorenni.

Inoltre deve rilevarsi che rispetto al trend nazionale della tipologia di reati per i quali i minori hanno fatto ingresso in CPA nel distretto di Catania quelli indicati in percentuale maggiore riguardano i reati in violazione della normativa sugli stupefacenti, anziché del patrimonio, e per la gran parte riguardano reati commessi nella città di Catania anche nell'ambito della criminalità organizzata.

Si mantengono numerose le iscrizioni di procedimenti penali che, in particolar modo, nella fase innanzi al G.I.P. e al G.U.P. implica una rilevante e continua attività.

Oltre a ciò deve rilevarsi la cospicua dimensione, rara nella generalità delle altre sedi minorili, del carico del settore della sorveglianza, visto che nel distretto della Corte d'Appello di Catania i due istituti penali minorili presenti raccolgono il maggior numero di detenuti rispetto agli altri istituti esistenti sul territorio nazionale.

In questo settore una rilevante modifica dell'assetto precedente è sicuramente quella relativa alla possibilità di scontare la pena presso un istituto penitenziario minorile anche per i giovani che non abbiano ancora compiuto il venticinquesimo anno di età, attesa la modifica dell'art.24 d.lgs. 28 luglio 1989 n.272, attuata con decreto legge 26 giugno 2014 n.92, convertito con legge n.117 dell'11 agosto 2014, con ulteriore incremento dell'attività del magistrato e del tribunale di sorveglianza.

Corsi e tirocini di formazione

Si segnala che proprio al fine di riflettere sul miglioramento del sistema della giustizia minorile e formare gli operatori del diritto interessati allo svolgimento di tale funzione il Tribunale per i Minorenni di Catania ha seguito un Master relativo alla convenzione, autorizzata dal C.S.M. in data 29 gennaio 2013, con il Centro di ricerca sulla giustizia dei minori e della famiglia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania.

A seguito di tale convenzione i giudici del Tribunale per i minorenni catanese hanno partecipato attivamente, in qualità di relatori, alle lezioni ed ai seminari presso la sede universitaria e consentito un proficuo tirocinio ai corsisti presso l'ufficio giudicante in applicazione della circolare del CSM *ex art. 37 del d.l. n. 98/ 2011*.

Oltre a ciò il Tribunale ha svolto “in partenariato” il corso di formazione per i difensori d'ufficio in materia penale, ed anche per le funzioni civili, organizzato dal Consiglio dell'Ordine di Catania, con buoni risultati d'interesse e di motivazione dei partecipanti a proseguire l'attività in questo settore.

LA CORTE D'APPELLO SEZIONE FAMIGLIA, PERSONE E MINORI

I problemi organizzativi e d'organico

Nel periodo di riferimento la Sezione Famiglia, Persone e Minori della Corte di Appello ha visto completare il proprio organico di magistratura, essendole stato assegnato, nel settembre del 2013, il quarto consigliere tabellarmente previsto; è stata in tal modo colmata la scopertura esistente, pari al 20%, che aveva costretto la sezione ad operare con un assetto inadeguato rispetto al carico di lavoro, caratterizzato sia da una notevole sopravvenienza di affari nel settore minorile e in quello concernente la famiglia e la persona, che dalla delicatezza degli interessi coinvolti, tali da richiedere accurata e sollecita trattazione.

Va tuttavia segnalato il notevole disagio operativo in cui versa la sezione a cagione della ridotta composizione della compagine amministrativa alla stessa assegnata, che registra tra l'altro un solo elemento addetto al delicatissimo settore penale, situazione questa che rende oggettivamente difficoltosa l'attività di supporto amministrativo. A ciò deve aggiungersi l'insoddisfacente situazione logistica della Cancelleria, che dispone di una stanza e di uno stanzino di dimensioni anguste.

Il carico di lavoro: settore civile

Per quanto concerne poi, specificamente, il carico di lavoro della sezione va segnalato che, nel periodo in questione si è rilevato, per il settore civile (famiglia e minori), una sopravvenienza complessiva, notevolmente superiore a quella registrata negli anni precedenti, di n. 529 procedimenti, di cui n. 132

procedimenti contenziosi e n. 397 procedimenti camerale; nello stesso periodo sono stati esitati n.486 procedimenti, di cui n. 129 procedimenti contenziosi e n.357 procedimenti camerale; di conseguenza la pendenza è passata da un valore iniziale di n.399 ad un valore finale di n. 443.

In siffatto contesto il dato significativo da evidenziare è la cospicua sopravvenienza dei nuovi procedimenti (passati da n. 361 nel periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, a n. 424 nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, agli attuali n. 529 nel periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014), particolarmente delicati per la natura degli interessi coinvolti, nonché delle questioni sollevate e richiedenti sempre trattazione sollecita e rapida definizione.

Il dato senz'altro confortante, relativo all'intero settore civile, è comunque costituito dal cospicuo abbattimento delle pendenze relative ai procedimenti arretrati, essendosi sfiorato l'obiettivo del pressoché totale azzeramento dell'arretrato, ove si osservi che il numero dei procedimenti pendenti con iscrizione a ruolo superiore a tre anni ammonta al 30 giugno 2014 complessivamente a sole n. 16 cause (di cui uno in materia di volontaria giurisdizione concernente famiglia e persone; undici in materia di separazioni e divorzi contenziosi; quattro in materia di giudizi contenziosi civili ordinari): si tratta per lo più di controversie che hanno richiesto istruttoria ed approfondimento ulteriore in grado di appello (soprattutto accertamenti tecnici di natura socio-ambientale e psicologica); pertanto i processi con iscrizione a ruolo superiore ai tre anni rappresentano in percentuale il 3,64% dei processi in carico alla sezione.

In tema di giustizia civile minorile, la Sezione ha fatto fronte alla cospicua sopravvenienza dei relativi procedimenti, riuscendo a dare sollecita risposta alle istanze delle parti, avuto riguardo alla urgenza dei provvedimenti da emettere ed alla tipologia delle questioni da decidere.

Particolarmente delicati sono i reclami avverso i provvedimenti di rigetto emessi dal Tribunale per i Minorenni in materia di idoneità all'adozione internazionale, ovvero di dichiarazione dello stato di adottabilità, che per la relativa soluzione richiedono spesso – nel primo caso – l'ausilio di consulenza psicologica sui coniugi reclamanti, ovvero – nel secondo caso – l'intervento dei Servizi Sociali o di Neuro Psichiatria Infantile.

La durata dei procedimenti di secondo grado relativi allo stato di adottabilità di minori è mediamente contenuta in un periodo di sei mesi, allorché non risulti necessaria una specifica penetrante istruttoria attraverso le indagini dei servizi di assistenza sociale – il più delle volte efficienti e collaborativi – e l'esame psichiatrico e psicologico dei genitori e di eventuali altri soggetti, che inevitabilmente allungano i tempi di definizione.

Allo stato la Sezione registra, nel settore minorile civile, alla predetta data del 30 giugno 2014, una pendenza complessiva di soli n.23 procedimenti, tutti con iscrizione a ruolo inferiore ad un anno (in particolare, a fronte di una pendenza iniziale al 1° luglio 2013 di n.19 procedimenti, ne risultano sopravvenuti n.83 ed esauriti n.79, con la suddetta pendenza finale al 30 giugno 2014).

Il carico di lavoro: settore penale

Per quel che concerne il settore penale della giustizia minorile si registra, rispetto al precedente periodo, una leggera flessione delle sopravvenienze che nel periodo di riferimento ammontano a n. 152 procedimenti; anche in detto settore, grazie all'impegno dei componenti la Sezione, i procedimenti esauriti ammontano a n. 191, di talché i processi pendenti al 30 giugno 2014 raggiungono il numero di n. 67, a fronte dei n. 106 pendenti alla data del 30.6.2013; per quel che riguarda i tempi di definizione, si segnala che i processi vengono sempre definiti nel più breve tempo possibile e mediamente in un arco temporale inferiore ad un anno, mentre quelli relativi ad imputati in stato di custodia cautelare vengono sempre definiti nei termini di fase (alla data del 30 giugno 2014 risultavano sul ruolo solo n. 10 procedimenti con iscrizione a ruolo antecedente all'anno 2014, mentre alla data attuale ne risultano solo due).

A margine del suddetto dato, senz'altro positivo, deve rilevarsi peraltro un incremento dei fenomeni delinquenziali – e quindi delle impugnazioni – per reati di particolare gravità (soprattutto furti, rapine e reati in materia di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti), nonché la sopravvenienza di procedimenti per reati di criminalità organizzata.

Un'ulteriore notazione, di grande rilevanza, concerne la presenza di procedimenti con imputati in stato di privazione della libertà personale, circostanza che impone tempi particolarmente rapidi di definizione avuto riguardo ai ristrettissimi termini di custodia cautelare.

NOTE CONCLUSIVE

Si è ancora una volta tentato un bilancio dell'Amministrazione della Giustizia nel distretto per l'anno giudiziario da poco trascorso, se ne è rappresentata la migliorata produttività (che corrisponde, anche sul piano nazionale, a quanto accertato da organismi europei indipendenti) e l'attenta gestione delle recenti riforme organizzative, si è cercato di descriverne le

difficoltà operative (non troppo diverse, peraltro, da quelle affrontate negli anni precedenti) ma anche la solarità delle soluzioni possibili che, molto più semplicemente di tante arzigogolate elaborazioni concettuali, devono prevedere il completamento degli organici di magistratura e del personale amministrativo e un concreto piano di investimenti in strutture edilizie e supporti materiali.

La tanta criticata (spesso a torto e malevolmente) gestione della giustizia civile se ne gioverebbe molto più di quanto siano servite le diciotto riforme legislative che in otto anni hanno martoriato il processo civile, con risultati concreti quasi solo sotto l'aspetto della lievitazione dei costi per accedervi. Non altrimenti la giustizia penale, che esige anche urgenti riflessioni sul sistema delle impugnazioni e sul regime della prescrizione del reato.

Nella verificata difficoltà di permeare l'attenzione dei competenti organi istituzionali, in sede nazionale e locale, questa Relazione si rivolge brevemente e direttamente ai cittadini, non per blandirli o ammonirli, ma per renderli avvisati di alcune semplici, eppure neglette, verità.

Alle persone comuni va infatti ricordato che senza una legalità statale prevale la c.d. legge del più forte, che il povero e il debole hanno più interesse del ricco e del potente all'affermazione di regole di condotta legittimamente approvate e socialmente condivise. Tutto ciò è peraltro inciso nel codice genetico di un Popolo, nel suo livello di coscienza civile, nel suo *idem sentire de re publica*.

Lo stato delle cose nel nostro Paese è invece sotto gli occhi di tutti, con una crisi economica che non accenna a placarsi, con crescenti tensioni sociali, con la scoperta di diffuse nuove corruttele (anche su grandi opere pubbliche o in ambienti di rilievo nazionale), con l'esplosione di pulsioni demagogiche.

E tutti noi dobbiamo essere soprattutto consapevoli della drammaticità di quanto, quasi sessant'anni fa, scriveva Corrado Alvaro quando avvertiva che *“la disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile”*.

A corollario di tali brevi notazioni generali non può non proclamarsi, anche a fronte di tanta interessata confusione sull'argomento, che l'indipendenza del giudice, l'autogoverno dell'Ordine giudiziario, l'onorabilità della categoria non sono privilegi dei suoi componenti ma beni e strumenti che appartengono a tutti, perché ciascuno ne potrà godere nel momento in cui avrà bisogno di tutela.

A loro volta, come tutti gli altri cittadini in onestà d'intenti, i magistrati, unitamente al personale amministrativo e di polizia giudiziaria, devono continuare a manifestare col loro quotidiano impegno lo spirito di servizio che li anima, pur nelle difficili accennate condizioni operative.

E di questo impegno da parte dei Magistrati e del Personale di Cancelleria e di Segreteria in servizio presso gli Uffici giudiziari del distretto, anche per l'anno giudiziario che va ad iniziare, sono certo!

Magistrati e Personale, non senza l'importante contributo della Classe forense e l'auspicabile disponibilità di coloro che istituzionalmente collaborano al proficuo esercizio della funzione giurisdizionale, sapranno assicurare, nelle rispettive funzioni, il migliore funzionamento possibile dell'Amministrazione della Giustizia nel distretto.

Con questi auspici mi accingo a dichiarare aperto, a conclusione del dibattito, l'anno giudiziario 2015.

INDICE

PARTE PRIMA ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA

Introduzione	Pag. 7
Ricordo degli assenti	» 8
La geografia giudiziaria riformata	» 13
Organico di magistratura	» 15
Organico del personale amministrativo	» 18
La formazione dei magistrati e del personale amministrativo	» 21
Stato di informazione dei servizi giudiziari	» 22
Strutture e risorse giudiziarie	» 25

PARTE SECONDA LA GIUSTIZIA CIVILE

Stato del contenzioso e durata del processo	» 31
Controversie con la Pubblica Amministrazione	» 34
Materia del lavoro e della previdenza	» 35
Diritto di famiglia	» 37
Diritto e processo societario	» 40
Fallimento e procedure concorsuali	» 41
Equa riparazione	» 45
Immigrazione	» 45
Procedure esecutive mobiliari ed immobiliari	» 47
Controversie in materia di condominio	» 48
Controversie in altre materie	» 49
Considerazioni sulle diverse competenze (Corti di Appello, Tribunali, Giudici di Pace) e sui differenti riti processuali, con riferimento particolare ai procedimenti cautelari ed al procedimento sommario di cognizione	» 51
Effetti dell'introduzione dell'istituto della mediazione	» 54

PARTE TERZA
LA GIUSTIZIA PENALE

Problematiche delle indagini preliminari, del processo penale e del trattamento penitenziario - Considerazioni generali	Pag. 57
Tribunali e Giudici di Pace	» 69
La magistratura di sorveglianza	» 79

PARTE QUARTA
LA GIUSTIZIA MINORILE

Il Tribunale per i Minorenni:	
- I fattori di rischio incidenti sulla giustizia minorile nel distretto	» 85
- Settore civile e amministrativo	» 86
- Settore penale	» 89
- Corsi e tirocini di formazione	» 90
Corte d'Appello Sezione Famiglia, Persone e Minori	» 91
I problemi organizzativi e d'organico	» 91
Il carico di lavoro: settore civile	» 91
Il carico di lavoro: settore penale	» 93
Note conclusive	» 93



Tipografia Universitaria
Catania
gennaio 2015

*La foto in copertina
è stata tratta dal sito www.panoramio.com
e riproduce la città di Catania.*